

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o. 16 giugno 2025 - n. 8479

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 -2027 della Regione Lombardia. Interventi SRD013 «Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» e intervento SRD22 «Strumento finanziario Lombardia: investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli». approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande e della scheda tecnica d'intervento

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETITIVITÀ,
INVESTIMENTI PER AMBIENTE E CLIMA, AGROENERGIA,
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA
MONZA E CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Visti i Regolamenti (UE):

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii.;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.;
- 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e ss.mm.ii.;
- 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC e ss.mm.ii.;
- 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023 e ss.mm.ii.;
- 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e ss.mm.ii.;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione e ss.mm.ii.;

Visti:

- il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023. Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune;
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024. «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della

condizionalità «rafforzata» 2023/2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;

Visti:

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 (versione 1.2), così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2024) 8662 final dell'11 dicembre 2024, e in particolare gli interventi SRD13 «Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» e SRD22 «Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli»;
- la d.g.r. n. 7370 del 21 novembre 2022 di approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e dei relativi allegati, così come da ultimo modificata con d.g.r. n. XII/4029 del 10 marzo 2025 e in particolare gli interventi SRD13 «Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» e SRD22 «Strumento finanziario Lombardia: investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli»;
- l'approvazione da parte del Comitato di monitoraggio regionale, istituito con decreto n. 2574 del 23 febbraio 2023, riunitosi in plenaria in data 21 gennaio 2025, dei criteri di selezione degli interventi SRD13 «Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» e SRD22 «Strumento finanziario Lombardia: investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli», attraverso procedura scritta attivata con nota prot. M1.2025.0011199 del 21 gennaio 2025 e chiuso con nota prot. M1.2025.0017398 del 31 gennaio 2025;
- la d.g.r. n. XII/4448 del 26 maggio 2025 di «Istituzione del Fondo credito per l'erogazione dei finanziamenti a valere sull'intervento SRD22 «Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia (CSR) e approvazione dello schema generale di convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FEARS 2023 - 2027 e definizione delle modalità di convenzionamento, in attuazione dell'articolo 7 della l.r. 24/2021», la quale demanda al Dirigente pro-tempore della U.O. «Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca Monza e Città metropolitana Milano», responsabile degli interventi SRD13 e SRD22, alcuni adempimenti attuativi, tra i quali l'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande a valere sugli Interventi SRD13 e SRD22 e della scheda tecnica d'intervento relativa agli Interventi SRD13 e SRD22;

Visti:

- la comunicazione del 4 giugno 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'allegato G della deliberazione della Giunta regionale n. X/6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i. agli atti;
- il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), dell'Autorità ambientale e dell'Autorità di gestione regionale relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto, comunicati via mail rispettivamente in data 30 maggio 2025, 6 maggio 2025 e 16 giugno 2025, agli atti;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e ss.mm.ii.;

Dato atto che in ottemperanza di quanto disposto dalla d.g.r. XII/ 4448/2025 è stata predisposta, sulla base delle caratteristiche previste dall'intervento SRD22 «Strumento Finanziario Lombardia: investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 -2027 della Regione Lombardia (CSR), una scheda tecnica di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a cui potranno aderire solo gli intermediari finanziari che aderiscono alla convenzione;

Ritenuto di approvare:

- le disposizioni attuative per la presentazione delle domande a valere sugli Interventi SRD13 «Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» e

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 18 giugno 2025

SRD22 «Strumento finanziario Lombardia: investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- la scheda tecnica di intervento nell'ambito della convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FEASR 2023-2027 (D.g.r. n. XII/4448 del 26 maggio 2025), di cui all'allegato B, parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 30.000.000,00 (€ 12.000.000,00 per SRD13 e € 18.000.000,00 per SRD22), la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 5280 del 14 aprile 2025 con oggetto «Piano strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei Responsabili degli Interventi - aggiornamento», con il quale è stato aggiornato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, tra cui il responsabile degli Interventi SRD13 e SRD22;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Unità Organizzativa Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca - Monza e Città metropolitana di Milano, attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande a valere sugli Interventi SRD13 «Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» e SRD22 «Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la scheda tecnica di intervento nell'ambito della convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FEASR 2023-2027 (D.g.r. n. XII/4448 del 26 maggio 2025), di cui all'allegato B, parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva disponibile per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 30.000.000,00 (€ 12.000.000,00 per SRD13 e € 18.000.000,00 per SRD22), la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandiregione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it;

6. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Luca Zucchelli



Finanziato
dall'Unione europea



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



Regione
Lombardia

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO
NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**Intervento SRD13 – Investimenti per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli**

**Intervento SRD22 – Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Anno 2025

SOMMARIO

PARTE I "DOMANDA DI AIUTO"	5
1 FINALITÀ E OBIETTIVI	5
2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE	5
3 SOGGETTI BENEFICIARI	6
4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	6
5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI	6
6 COSA VIENE FINANZIATO	7
6.1 Interventi ammissibili	7
6.2 Spese per progettazione e direzione lavori	8
6.3 Spese di informazione e pubblicità	9
6.4 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie	9
6.5 Data di inizio degli interventi	9
7 COSA NON VIENE FINANZIATO	11
7.1 Interventi e spese non ammissibili	11
7.2 Limiti ed esclusioni	12
8 DOTAZIONE FINANZIARIA	13
9 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	13
9.1 Tipologia di aiuto	13
9.2 Caratteristiche del finanziamento agevolato	14
9.3 Ammontare del contributo	15
9.4 Soglia minima di spesa e massimali di spesa	15
10 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI	15
11 CRITERI DI VALUTAZIONE	16
12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	21
13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	21
13.1 Quando presentare la domanda	21
13.2 A chi presentare la domanda	22
13.3 Come presentare la domanda	22
13.4 Specifiche per la compilazione della domanda	23
13.5 Documentazione da allegare alla domanda	23
13.6 Sostituzione della domanda	29
13.7 Ricevibilità della domanda	29
14 ISTRUTTORIA	29
14.1 Chiusura delle istruttorie	32

15 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 32

15.1 Periodo di validità delle graduatorie 33

16 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI 33

16.1 Scheda informativa 34

17 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO SUL FONDO CREDITO 35

18 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 37

18.1 Conclusione dei lavori 37

19 PROROGHE 37

20 VARIANTI 37

20.1 Definizione di variante 37

20.2 Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante 38

20.3 Presentazione della domanda di variante 39

20.4 Istruttoria della domanda di variante 39

21 CAMBIO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE O BENEFICIARIO 40

21.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto richiedente o beneficiario 40

21.2 Come richiedere il cambio del soggetto richiedente o beneficiario 40

21.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo 41

PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO" 43

22 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE 43

22.1 Erogazione dell'anticipo 44

22.1.1 Erogazione della quota del 50% del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito 44

22.1.2 Erogazione dell'anticipo del 50% del contributo in conto capitale 44

22.2 Erogazione del saldo 45

22.2.1 Erogazione del saldo del contributo in conto capitale 45

22.2.2 Erogazione del saldo del finanziamento a valere sul fondo credito 47

23 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI 48

24 CONTROLLI IN LOCO 49

25 FIDEIUSSIONI 49

25.1 Contributo in conto capitale 49

25.2 Finanziamento a valere sul fondo credito 50

26 CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 50

27 CONTROLLI "EX POST" 51

28 DECADENZA dALL'AGEVOLAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO A VALERE SUL FONDO CREDITO 51

28.1 Procedimento di decadenza e risoluzione contrattuale 52

29	IMPEGNI.....	53
	PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"	56
30	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	56
	30.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto	56
	30.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento.....	57
31	DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA	57
	31.1 Richiesta di rettifica della domanda di aiuto	57
	31.2 Richiesta di rettifica della domanda di pagamento.....	58
32	RINUNCIA.....	58
33	MONITORAGGIO DEI RISULTATI.....	58
	33.1 Indicatori.....	58
	33.2 Customer Satisfaction	59
34	RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI.....	59
	34.1 Rimedi amministrativi.....	59
	34.2 Rimedi giurisdizionali.....	59
35	SANZIONI.....	59
36	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	60
37	RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA	60
	ALLEGATO 1 – SCHEDA INFORMATIVA.....	61
	ALLEGATO 2 – PIANO AZIENDALE E RELAZIONE ECONOMICA	68
	ALLEGATO 3 – METODOLOGIA STANDARD DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	71
	ALLEGATO 4 – RELAZIONE PREVISIONALE START-UP.....	84
	ALLEGATO 5 – MODELLO CONTABILE SEMPLIFICATO – DATI ECONOMICO FINANZIARI E PATRIMONIALI PROSPETTICI START-UP.....	86
	ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE IMPRESA SPONSOR.....	89
	ALLEGATO 7 – AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO	91
	ALLEGATO 8 – QUADRO DI RAFFRONTO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE	92
	ALLEGATO 9 – MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI.....	93
	ALLEGATO 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	101

Nota: tutti gli atti citati nel testo sono di facile reperibilità in internet, con i motori di ricerca ordinari

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Gli interventi SRD13 – “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” e SRD22 – “Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” sono finalizzati a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un’azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell’ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato deve ricadere nell’elenco del suddetto Allegato I.

Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

È prevista la concessione del sostegno a investimenti che perseguano le finalità specifiche dell’azione di seguito descritta:

Azione 1)

- Valorizzazione del capitale aziendale attraverso l’acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- Miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l’approvvigionamento e l’efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un’ottica di sostenibilità;
- Miglioramento dei processi di integrazione nell’ambito delle filiere;
- Adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- Miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un’ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
- Conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- Aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l’aspetto della sicurezza alimentare;
- Apertura di nuovi mercati.

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L’intervento si attua su tutto il territorio regionale.

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda le imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono escluse dal sostegno le imprese che effettuano la sola commercializzazione.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3 alla data di presentazione della domanda di contributo devono:

- 1) non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2 punto 59, del Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione, che riprende l'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014: il rispetto di questa condizione viene verificato e controllato tramite visura della Camera di Commercio e tramite calcolo di indici di bilancio ove previsti;
- 2) avere selezionato l'Intermediario Finanziario col quale perfezionare il finanziamento a condizioni di mercato previsto al successivo paragrafo 9.1;
- 3) in caso di società cooperative, società riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 1094, della legge 296/2006 e delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale (di seguito società cooperative agricole, società agricole e organizzazioni di produttori), essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP¹, anche sotto condizione rilasciato dall'Ente competente. Le medesime nell'annualità 2025 non possono presentare domanda di contributo ai sensi dell'Intervento SRD01 del PSP 2023 - 2027 della Lombardia per i medesimi interventi relativi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La condizione deve sussistere sino alla conclusione del periodo di mantenimento degli impegni di cui al successivo paragrafo 29.

5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. I prodotti ottenuti dalla trasformazione e commercializzati devono ricadere nell'Allegato I del TFUE;
- 2) almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dal beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale, ossia non prodotta da un'azienda agricola della quale il beneficiario stesso sia titolare, socio o rappresentante legale; tale condizione non si applica alle società cooperative agricole, società agricole e organizzazioni di produttori, che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate. Il rispetto di tale condizione viene verificato e controllato tramite l'acquisizione dei contratti di filiera stipulati con soggetti del settore primario diversi dal richiedente;
- 3) sia comprovata l'integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore primario.

¹ Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. XI/4416 del 17 marzo 2021, pubblica sul BURL s.o. 11 del 19 marzo 2021

L'integrazione di filiera è garantita dalla presenza, al momento della presentazione della domanda, di **contratti preliminari relativi alla materia prima extra aziendale stipulati direttamente con i produttori di base** o con le loro organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa vigente per il conferimento della materia prima; il conferimento, per obbligo statutario, di quantitativi di materia prima da parte di produttori che siano soci dell'impresa di trasformazione è equiparato ai suddetti contratti.

Per garantire l'integrazione di filiera, i quantitativi di materia prima oggetto dei suddetti contratti preliminari devono essere **riferiti ai quantitativi che il soggetto beneficiario prevede di utilizzare alla conclusione dell'investimento in relazione alla domanda di contributo** presentata ai sensi del successivo paragrafo 13.

Per essere ammessi al sostegno, la quantità contrattualizzata e/o conferita dai soci deve essere pari ad almeno il 70% della materia prima trasformata sulla linea oggetto di finanziamento al termine dell'intervento.

Nei contratti devono essere obbligatoriamente e puntualmente esplicitate:

- **la quantità e la tipologia di materia prima conferita dal produttore di base;**
- **le modalità di remunerazione della materia prima al produttore di base:** per essere ammessi al sostegno devono essere assicurati i medesimi vantaggi economici espliciti e misurabili nei confronti di tutti i produttori di base;
- **la durata e la decorrenza dei contratti:** i contratti devono essere di norma di durata triennale con decorrenza dalla conclusione degli interventi previsti nel progetto finanziato ai sensi delle presenti disposizioni attuative; in particolari situazioni produttive, la durata può essere annuale, ma il richiedente deve sottoscrivere l'impegno al rinnovo per i due anni successivi.

I contratti di fornitura della materia prima possono essere sottoscritti anche da altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'integrazione di filiera, a condizione che nei contratti sia specificato il loro ruolo e sia dichiarato il loro impegno a fornire, a Regione Lombardia, la documentazione relativa alle modalità di trasferimento dei vantaggi economici ai produttori di base.

6 COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili a finanziamento le:

- a) spese relative agli interventi previsti al paragrafo 6.1;
- b) spese generali per la progettazione e la direzione dei lavori, l'informazione, la pubblicità e la costituzione di polizze fideiussorie previste ai paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4.

L'IVA non è riconosciuta tra le spese ammissibili.

6.1 Interventi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie d'intervento:

- 1) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di immobili relativi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

- 2) acquisto di nuovi impianti e dotazioni fisse (ossia installate in modo permanente), apparecchiature e strumentazioni informatiche (hardware, software) direttamente connesse agli investimenti finanziati e macchinari di laboratorio;

6.2 Spese per progettazione e direzione lavori

Le spese per progettazione e direzione lavori comprendono:

- a) progettazione e consulenza tecnico-finanziaria degli interventi proposti;
- b) direzione dei lavori e gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza.

Non sono comprese le spese per progettazione e direzione lavori per l'acquisto di impianti mobili e semimobili.

Le spese per progettazione e direzione lavori:

- 1) devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
- 2) possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi e Servizi (BeS) (<https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/home>) delle presenti disposizioni attuative;
- 3) sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa dopo l'applicazione del massimale (di seguito "spesa ammessa d.a.m."), relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nelle seguenti tabelle:

Opere:

Importo spesa ammessa d.a.m. in istruttoria tecnico amministrativa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 500.000,00	8,50
Da 500.000,01 a 1.000.000,00	6,50
Da 1.000.000,01 a 3.000.000,00	4,50
Oltre 3.000.000,00	3,50

Impianti:

Importo spesa ammessa d.a.m. in istruttoria tecnico amministrativa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 500.000,00	3,50
Da 500.000,01 a 3.000.000,00	2,50
Oltre 3.000.000,00	1,50

La percentuale massima delle spese per progettazione e direzione lavori è calcolata con riferimento all'importo complessivo di spesa ammessa d.a.m. per ciascuna tipologia di intervento (opere o impianti), ma non a scaglioni di spesa.

- 4) devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento dopo l'applicazione del massimale, ad esclusione delle spese:
- di informazione e pubblicità;
 - per la costituzione di polizze fideiussorie.

6.3 Spese di informazione e pubblicità

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del Reg. UE 2022/129, sono ammissibili fino ad un **importo massimo di € 300,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Le linee guida da seguire per la realizzazione del materiale informativo sono riportate nel decreto dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente link: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3>.

6.4 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un **importo massimo pari allo 0,7%** dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'applicazione del massimale e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

6.5 Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere:

- **cantierabili alla data di presentazione/protocollazione della domanda di aiuto;**
- **iniziati e sostenuti dopo la data di presentazione della domanda di aiuto.**

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul BURL e/o BeS dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di aiuto. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- 1) **per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire (PdC)**, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
- dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1², tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <https://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14/09/2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs.

² L'obbligo sussiste nei seguenti casi:

- nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici;
- nei cantieri che ricadono nella fattispecie sopra descritta, in un momento successivo all'inizio dei lavori;
- nei cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro sia pari o superiore a 200 uomini-giorno.

suddetto - all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS), alla Direzione Territoriale del Lavoro e al Comune territorialmente competente;

- dal direttore dei lavori al Comune.

- 2) **per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al permesso di costruire (SCIA alternativa al permesso di costruire** articolo 23 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): 30 giorni dalla presentazione della SCIA stessa;
- 3) **per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA,** articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): la data di presentazione della SCIA stessa all'Amministrazione competente.
Ai fini del presente bando, si precisa che sarà considerata come data di inizio lavori esclusivamente quella di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente e non quella indicata sul "Modulo unico titolare", punto b), approvato con d.d.s. 12 maggio 2021, n. 6326;
- 4) **per la realizzazione degli interventi che non necessitano di titolo abilitativo e per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni,** la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente. La data di pagamento di una fattura di anticipo o conferma del preventivo (caparra confirmatoria) senza la fornitura del bene e/o avvio dei lavori non deve essere considerato come inizio lavori ai fini del presente bando.

Per la **SCIA condizionata** tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi **alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire**, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 380/2001, articolo 23-bis, comma 1, **devono essere acquisiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di contributo**, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), la data di inizio interventi cui far riferimento è **la data di inizio lavori** relativa al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce.

Per non incorrere nella non finanziabilità di un intervento o dell'intera domanda, va posta particolare attenzione tra quanto indicato al presente paragrafo e al paragrafo 13.5, relativo alla documentazione da allegare alla domanda iniziale. Pertanto, si riportano nella tabella sottostante a titolo esemplificativo e non esaustivo le correlazioni temporali per ciascun titolo abilitativo tra data inizio lavori e data di presentazione della domanda:

	Data inizio lavori	Data presentazione domanda di aiuto	Documento allegato alla domanda di aiuto
Permesso di Costruire	Data di comunicazione all'ente territoriale competente / GE.CA, successiva alla presentazione della domanda di aiuto	Antecedente alla comunicazione all'ente territoriale competente / GE.CA	Permesso di Costruire

SCIA alternativa al permesso di costruire	30 giorni dopo la presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire all'ente territoriale competente	Entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire all'ente territoriale competente	SCIA alternativa al permesso di costruire
SCIA	Data di presentazione della SCIA all'ente territoriale competente, che deve avvenire entro 30 gg dalla presentazione della domanda iniziale	Antecedente alla presentazione della SCIA	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da compilare in Sis.Co.)

7 COSA NON VIENE FINANZIATO

7.1 Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della presentazione (protocollo) della domanda di aiuto. Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 6.1. Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco di interventi non ammissibili o che per loro natura potrebbero ingenerare dubbi o fraintendimenti in relazione all'ammissibilità:

- a) gli interventi non in diretta relazione con gli obiettivi del progetto;
- b) gli interventi non dimensionati e funzionali rispetto al ciclo di trasformazione dell'unità produttiva;
- c) gli interventi finalizzati esclusivamente al rispetto di normative cogenti;
- d) gli interventi per acquisto di terreni e di immobili;
- e) gli interventi riguardanti il livello di commercio al dettaglio e vendita al consumatore finale, compresi i mezzi utilizzabili per il trasporto esterno del prodotto trasformato;
- f) le spese per costi di gestione e di formazione del personale relativi all'acquisto di nuovi impianti, dotazioni fisse e nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche;
- g) per quanto riguarda dotazioni fisse e impianti:
 - le spese per acquisto ed installazione di dotazioni fisse usate ed impianti usati, materiale di ricambio e di consumo;
 - le spese per acquisto di attrezzature ricreative, attrezzature di ufficio e altri arredi;
 - la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili;
- h) gli impianti mobili e semi-mobili;
- i) per quanto riguarda le opere edili:
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
 - gli interventi relativi a lavori edili realizzati in economia: mano d'opera e materiali (es. spese ad ore per operai specializzati);

- gli interventi per abitazioni, per lavori di abbellimento, per riparazioni e per spostamenti interni di impianti e macchinari;
- gli interventi per opere provvisorie di apertura e chiusura cantieri (esempio: prefabbricati modulari, piste, recinzioni);
- j) le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o non sostenute direttamente dal beneficiario;
- k) realizzazione e/o acquisto di impianti tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing;
- l) le spese per gli oneri finanziari di qualunque natura sostenuti dai beneficiari per pratiche di finanziamento dell'investimento, ivi incluse le spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti, ad esempio costi di istruttoria;
- m) le spese amministrative, di personale e oneri sociali a carico dei beneficiari.
- n) spese ad ore per operai specializzati;
- o) interventi di sola rimozione e sostituzione dell'amianto.
La rimozione e la sostituzione dell'amianto sono ammissibili solo se effettuate nell'ambito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici. Non sono ammissibili i costi di smaltimento.
La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati.
- p) interventi di demolizione totale di edifici produttivi;
- q) oneri per la sicurezza del cantiere;
- r) oneri per l'accesso alla discarica;
- s) spese di trasporto delle terre e rocce da scavo; viene ammesso un importo non superiore al 5% del valore dell'intervento che l'ha determinato;
- t) realizzazione di impianti non strettamente connessi all'attività produttiva, quali impianti di sorveglianza, d'allarme, recinzioni di confine del perimetro aziendale e cancelli di accesso alla ditta;
- u) realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- v) ristrutturazioni edilizie, interventi di efficientamento energetico e qualsiasi spesa relativa a interventi per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- w) IVA e altre imposte e tasse.

7.2 Limiti ed esclusioni

Di seguito sono elencati limiti ed esclusioni, anche in coerenza con il quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM).

Comparto	Limiti
Settore vitivinicolo	<p>La demarcazione tra Interventi settoriali (OCM) e Interventi Sviluppo rurale è garantita nella definizione di una soglia finanziaria tra investimenti che possono essere realizzati con Interventi Sviluppo rurale e investimenti che possono essere realizzati Interventi settoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investimenti sino a 200.000 € di spesa richiesta: Intervento settoriale • Investimenti superiori a 200.000 € di spesa richiesta: Intervento di sviluppo rurale

Comparto	Limiti
Settore ortofrutta	La demarcazione tra Interventi settoriali (OCM) e Interventi Sviluppo rurale è garantita nella definizione di una soglia finanziaria tra investimenti che possono essere realizzati con Interventi Sviluppo rurale e investimenti che possono essere realizzati Interventi settoriali. <ul style="list-style-type: none">Investimenti sino a 400.000 € di spesa richiesta: Intervento settorialeInvestimenti superiori a 400.000 € di spesa richiesta: Intervento di sviluppo rurale
Settore olio d'oliva	Con l'Intervento SRD13 sono finanziati gli investimenti di ammodernamento delle singole imprese, purché non finanziati nell'ambito di un Piano Operativo di OP o AOP conformemente all'articolo 64 del Reg. (UE) 2021/2115.

8 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 30.000.000,00 (€ 12.000.000,00 per SRD13 e € 18.000.000,00 per SRD22), di cui:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

Qualora il contributo totale delle domande ammesse a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di Intervento, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR), utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili entro il termine delle istruttorie di cui al successivo paragrafo 14.1.

In ogni caso, è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

9 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

9.1 Tipologia di aiuto

Ai beneficiari è concessa un'agevolazione che copre il 100% del piano di spesa complessivo ammesso, che consiste in:

- una sovvenzione in conto capitale (di seguito "contributo"), pari al 20% del piano di spesa complessivo ammesso;
- un finanziamento che copre l'80% del piano di spesa complessivo ammesso, erogato per il 37,5% nella forma di un finanziamento agevolato a valere su risorse del Fondo Credito (istituito con d.g.r. n. XII/4448 del 26/05/2025) e per il 62,5% nella forma di un finanziamento a condizioni di mercato a valere su risorse dell'Intermediario Finanziario (di seguito "Intermediario"), identificato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Il finanziamento agevolato a valere su risorse del Fondo Credito copre quindi il 30% del piano di spesa complessivo ammesso, mentre il finanziamento a condizioni di mercato a valere su risorse dell'Intermediario Finanziario copre il 50% del piano di spesa complessivo ammesso.

L'importo massimo della quota di finanziamento agevolato a valere su risorse del Fondo Credito deve, altresì, rispettare il vincolo previsto dalla Metodologia di Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. così come riportato al successivo paragrafo 14³.

Il beneficiario deve stipulare un contratto di finanziamento con Finlombarda S.p.A. (di seguito "Finlombarda"), per il finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, e un contratto di finanziamento con l'Intermediario, per il finanziamento a condizioni di mercato a valere sulle risorse dell'Intermediario, alle condizioni previste nella Convenzione stipulata tra l'Intermediario stesso e Regione Lombardia.

L'elenco degli Intermediari convenzionati verrà reso disponibile a tutti i richiedenti pubblicandolo sul sito di Finlombarda, <https://www.finlombarda.it/>, sul portale Bandi e Servizi (BeS) <https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/home>, e sul portale della Programmazione europea di Regione Lombardia, <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027> alla pagina dedicata all'intervento SRD13-SRD22.

Il beneficiario ha facoltà di richiedere un finanziamento a condizioni di mercato a Finlombarda, in qualità di Intermediario e a valere su risorse di Finlombarda, in sostituzione di quello che avrebbe stipulato con uno degli Intermediari convenzionati. Finlombarda utilizzerà il prodotto Plain Vanilla, ove applicabile.

Il beneficiario, in sede di presentazione della domanda, potrà quindi selezionare uno degli Intermediari convenzionati oppure Finlombarda come Intermediario col quale perfezionare il finanziamento a condizioni di mercato.

9.2 Caratteristiche del finanziamento agevolato

L'ammontare del finanziamento, nella sua totalità (finanziamento agevolato e finanziamento a condizioni di mercato), verrà in ogni caso determinato in base all'esito dell'istruttoria e sarà compreso tra un importo minimo pari a euro 800.000,00 e un importo massimo pari a euro 4.000.000,00.

La durata massima del periodo di ammortamento del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito è pari a 10 anni, oltre l'eventuale periodo di preammortamento.

Il periodo di preammortamento, frazionato in semestri, potrà avere una durata massima di 3 anni, oltre alla frazione di periodo necessaria per raggiungere la prima scadenza utile (30 giugno, 31 dicembre) successiva alla data di erogazione.

Il tasso di interesse nominale annuo applicato relativamente al finanziamento agevolato concesso a valere sul Fondo Credito sarà pari a zero.

Il tasso di interesse nominale annuo applicato dagli Intermediari a valere sulle proprie risorse sarà determinato in seguito ad apposita istruttoria economico-finanziaria condotta dagli stessi.

Il finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito sarà erogato al beneficiario secondo la seguente modalità:

- una quota pari al 50%, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato;

³ Conformemente a quanto previsto nella metodologia Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. è possibile concedere un finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito per l'importo determinato sulla base dell'istruttoria, se la quota di finanziamento agevolato risulta inferiore o uguale al 35% del Valore della Produzione. Se non è rispettata tale condizione il massimo finanziamento agevolato concedibile è pari al 35% del Valore della Produzione.

- il saldo, successivamente alla trasmissione della comunicazione dell'Organismo Delegato (OD) a Finlombarda dell'esito istruttorio e dell'indicazione dell'importo da erogare a titolo di saldo del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, come indicato al paragrafo 22.2.2.

9.3 Ammontare del contributo

L'intensità di aiuto complessiva massima concedibile, quantificata in **Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)**, è pari al 35% ed è calcolata nel modo seguente:

- 20% correlato al contributo in conto capitale, espresso come percentuale del valore dell'aiuto sul totale della spesa ammessa all'agevolazione dopo applicazione del massimale (d.a.m.);
- 15% correlato alla concessione del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, espresso come percentuale dell'importo dell'aiuto - calcolato come il valore attualizzato, per l'intera durata del finanziamento agevolato, della differenza tra il tasso di mercato ed il tasso effettivamente praticato al beneficiario - sul totale delle spese ammesse all'agevolazione dopo applicazione del massimale (d.a.m.).

Il contributo in conto capitale sarà, in ogni caso, concesso sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima complessiva concedibile, pari al 35%: qualora, quindi, l'intensità di aiuto complessiva, intesa come somma del contributo e dell'ESL relativo al finanziamento agevolato, superi la soglia massima del 35%, l'importo del contributo in conto capitale sarà decurtato in misura tale da rientrare nel suddetto massimale, senza che questo comporti un incremento compensativo della quota di finanziamento agevolato.

9.4 Soglia minima di spesa e massimali di spesa

La spesa minima ammissibile, per domanda di contributo, è pari a € 1.000.000,00.

Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a contributo in applicazione al presente Intervento è pari a € 5.000.000,00 per domanda.

È ammessa la possibilità di presentare progetti per importi di investimento superiori al limite massimo indicato; in tal caso, ai fini della valutazione e dell'ammissibilità all'agevolazione, viene preso in considerazione il progetto complessivo che dovrà essere completato dal richiedente, mentre si provvederà d'ufficio all'abbattimento dell'importo ammissibile all'agevolazione.

10 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente Intervento non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti "altre fonti di aiuto", ivi compresi quelli derivanti, ad esempio, da agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli immobili, agevolazioni fiscali inerenti al risparmio energetico e Piano Transizione 5.0.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di "altre fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento al presente Intervento, scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre.

Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Responsabile di Intervento, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 16, in caso di ammissione a finanziamento.

Con riferimento alla cumulabilità col credito d'imposta (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.1 commi dal 185 al 197 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 commi da 1051 a 1058), fatte salve eventuali pronunce o note più aggiornate, si applica la metodica di calcolo indicata dalla nota dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) del 09/06/2021 prot. n. X1.2021.0271003, prendendo come riferimento l'intensità di sostegno prevista dal regolamento (UE) n. 2021/2115 art. 73.

In merito alla cumulabilità con le garanzie pubbliche, previste ad esempio dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) e dal Mediocredito Centrale (MCC), il contributo di cui al presente intervento è cumulabile purché non risulti superata l'intensità di sostegno prevista dal regolamento (UE) n. 2021/2115 art. 73 (massima intensità di aiuto pari al 65%), pena la decadenza dell'intera domanda.

Qualora il richiedente presenti domanda di contributo per gli stessi interventi a valere sulle garanzie pubbliche, in caso di ammissione a finanziamento al presente Intervento deve comunicare tramite PEC al Responsabile di Intervento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 16, il valore dell'elemento di aiuto corrispondente (costo della garanzia), per consentire la verifica del non superamento dell'intensità prevista dal regolamento citato.

11 CRITERI DI VALUTAZIONE

La tipologia di procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri e le modalità indicate nel presente paragrafo.

L'attribuzione del punteggio avviene valutando:

- a. Finalità specifiche degli investimenti;
- b. Caratteristiche del progetto;
- c. Capacità di integrazione di filiera e partecipazione dei produttori agricoli ai benefici degli investimenti;
- d. Dimensione economica dell'operazione;
- e. Caratteristiche del soggetto richiedente/azienda;
- f. Localizzazione territoriale.

A parità di punteggio nella graduatoria viene data precedenza alle domande aventi interventi realizzati in aree svantaggiate di montagna⁴. In caso di ulteriore parità di punteggio è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane, nel caso di società semplici si fa riferimento all'età del socio più giovane.

I punteggi relativi ai requisiti qualitativi degli interventi sono assegnati esclusivamente per investimenti richiesti a finanziamento nella domanda ed ammessi a finanziamento nella fase istruttoria.

I criteri di valutazione consentono di ottenere un punteggio massimo di 110 punti; i relativi punteggi sono riepilogati nella Tabella 1 e dettagliati nella Tabelle da 2 a 7.

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere un **punteggio minimo pari a 50 punti**.

⁴ L'elenco dei Comuni ricadenti in Area svantaggiata di montagna è riportato nell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) della Regione Lombardia.

Tabella 1

PRINCIPI DI SELEZIONE	PUNTI
Finalità specifiche degli investimenti	20
Caratteristiche del progetto	40
Capacità di integrazione di filiera e partecipazione dei produttori agricoli ai benefici degli investimenti	15
Dimensione economica dell'operazione	10
Caratteristiche del soggetto richiedente/azienda	20
Localizzazione territoriale	5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	110

Il punteggio connesso alle caratteristiche del progetto d'investimento per gli interventi richiesti/ammessi a finanziamento e illustrati nel piano aziendale e relazione economica è dettagliato nelle Tabelle 2, 3 e 4. Per gli interventi non riconducibili a quelli considerati nelle Tabelle 2, 3 e 4, non è assegnato il relativo punteggio.

Tabella 2

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Finalità specifiche degli investimenti		20
1	Finalità dell'investimento del progetto illustrate nel piano aziendale Il punteggio di cui alle categorie da 1.1 a 1.3 è assegnato con riferimento alla spesa ammessa relativa alla tipologia di investimento prevalente in termine di valore economico	20
1.1 non cumulabile con 1.2 e 1.3	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici produttivi per cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale	15
1.2 non cumulabile con 1.1 e 1.3	Costruzione di nuovi edifici produttivi per cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale	11
1.3 non cumulabile con 1.1 e 1.3	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale	9
1.4	Progetti che prevedono un aumento dei livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente	4
1.5	Apertura di nuovi mercati	1

Tabella 3

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Caratteristiche del progetto		40
1	Sostenibilità ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici	20
1.1 non cumulabile con 1.2 e 1.3	Ristrutturazione di immobili ad alti standard energetici (riferito al volume produttivo)	20
1.2 non cumulabile con 1.1 e 1.3	Costruzione di immobili ad alti standard energetici (riferito al volume produttivo)	18
1.3 non cumulabile con 1.1 e 1.2	Investimenti relativi all'introduzione di impianti ad alti standard energetici e/o di tecniche per il recupero del calore di scarto e/o il riutilizzo dell'acqua relativa al processo produttivo	16
2	Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	10
2.1	<u>Innovazione tecnologica</u> : il progetto ha come obiettivo principale l'introduzione concreta in azienda di un'innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto (tale soluzione innovativa deve essere introdotta in azienda per la prima volta e deve costituire elemento di novità nel contesto di filiera)	6
2.2	Innovazione che riduce l'impatto su aria, acqua e suolo	4
3	Tipologia di prodotti: Percentuale di materia prima che verrà destinata a produzioni di qualità o biologici (DOP/IGP e DOC/DOCG) sulle linee oggetto di finanziamento	10
3.1 non cumulabile con 3.2	Percentuale superiore al 50%	10
3.2 non cumulabile con 3.1	Percentuale compresa tra il 30% e i 50% (compresi)	6

Tabella 4

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Capacità di integrazione di filiera e partecipazione dei produttori agricoli ai benefici degli investimenti		15
1	Remunerazione della materia prima ai produttori agricoli Percentuale di materia prima di cui è garantita la fornitura (si rammenta che tale percentuale non può essere inferiore al 70% del totale)	10
1.1	Per le società cooperative agricole, le società agricole o da Organizzazioni di Produttori/AOP riconosciute ai sensi del Reg. UE n. 1308/13 e relativa normativa nazionale: il punteggio viene riconosciuto per la materia prima conferita dai soci per obbligo statutario. Il punteggio è calcolato proporzionalmente al prodotto conferito dai soci rispetto al totale.	Fino a 10
1.2	Per le altre imprese: presenza di contratti che prevedano una remunerazione della materia prima ai produttori di base superiore al prezzo di mercato vigente alla data della transazione (la maggiorazione deve essere garantita per tre anni). Maggiorazione:	
1.2.1	> 3%	
1.2.2	>2% fino al 3%	
1.2.3	>1% fino al 2%	4
1.3	Altre congrue modalità di remunerazione della materia prima che garantiscano vantaggi economici espliciti e misurabili per i produttori di base	1
2	Numero di aziende agricole aderenti al progetto	5
2.1	Almeno 10 produttori di base conferiscono materia prima per la trasformazione ⁵	5

Tabella 5

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Dimensione economica dell'operazione		10
	Rapporto tra l'importo degli investimenti tecnologici ammessi (nuovi impianti, macchinari e strumentazioni informatiche) e l'importo totale degli investimenti ammessi	10
1.1 non cumulabile con 1.2	Rapporto superiore all'80%	10
1.2 non cumulabile con 1.1	Rapporto compreso tra il 50% e l'80% (compresi)	5

⁵ In caso di contratti stipulati con cooperative/OO.PP. viene preso in considerazione il numero complessivo di soci conferenti alle cooperative/OO.PP. stesse.

Tabella 6

Le Caratteristiche del soggetto richiedente/azienda devono essere possedute al momento di presentazione della domanda di aiuto.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Caratteristiche del soggetto richiedente/azienda (i punteggi da 1 a 5 sono tra loro alternativi)		20
1	Società cooperativa o Organizzazione di produttori/AOP	10
2	Micro impresa	9
3	Piccola impresa	8
4	Media impresa	7
5	Grande impresa	6
6	Solidità e sostenibilità economico-finanziaria valutata mediante Credit scoring conseguito nell'ambito dell'istruttoria economico-finanziaria (punteggio 6.1 e 6.2 alternativi tra loro)	5
6.1 non cumulabile con 6.2	Per le aziende valutate con la metodologia del Credit scoring su dati storici	
6.1.1	Fascia di valutazione 1	5
6.1.2	Fascia di valutazione 2	4
6.1.3	Fascia di valutazione 3	3
6.1.4	Fascia di valutazione 4 – classe di valutazione 8	2
6.1.5	Fascia di valutazione 4 – classe di valutazione 9	1
6.2 non cumulabile con 6.1	Per le aziende valutate con la metodologia del Credit scoring per start-up	
6.2.1	Classe di rischio 1	5
6.2.2	Classe di rischio 2	3
6.2.3	Classe di rischio 3	1
7	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici	2
8	Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata in applicazione delle norme EMAS, UNI EN ISO14001, Global Gap	2
9	Adesione a Distretti del cibo o Distretti biologici (art. 13 del d.lgs n. 228/2011)	1

Tabella 7

Per l’assegnazione del punteggio relativo alla Localizzazione territoriale si fa riferimento all’ubicazione della sede produttiva oggetto dell’investimento prevalente in termine di valore economico.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Localizzazione territoriale Il punteggio viene attribuito in funzione dell’ubicazione della sede produttiva oggetto dell’investimento		5
1 non cumulabile con 2	Azienda in area svantaggiata di montagna ⁴	5
2 non cumulabile con 1	Aree protette (parco regionale, parco naturale, riserva naturale, monumento naturale) e aree natura 2000	4

12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l’ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento del dirigente regionale della U.O. competente, Responsabile di Intervento, individuato con decreto dell’Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lombardia, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 241/1990.

Il Responsabile di Intervento per l’istruttoria delle domande:

- a) si avvale del personale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), della U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e della Provincia di Sondrio, di seguito denominate “Amministrazione competente”.
Allo scopo i Dirigenti responsabili delle Amministrazioni competenti individuano, nell’ambito delle proprie Strutture, i funzionari incaricati dell’istruttoria delle domande e ne comunicano i nominativi al Responsabile di Intervento;
- b) si avvale di Finlombarda S.p.A. per la fase di istruttoria economico-finanziaria;
- c) si può avvalere di un gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato “Gruppo Tecnico”, eventualmente istituito con apposito decreto, di cui fanno parte i referenti territoriali di Intervento, che a loro volta possono avvalersi del personale incaricato alle istruttorie delle domande.

Il Responsabile di Intervento, avvalendosi eventualmente del Gruppo Tecnico, assicura omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.

13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare una sola domanda di aiuto.

13.1 Quando presentare la domanda

La domanda può essere presentata a partire dal giorno 20 giugno 2025 ed entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno 15 dicembre 2025.

13.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate.

13.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 13.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere il/i mappale/i oggetto di intervento, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, se del caso il codice BIC, valido per l'accredito del contributo e del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico Sis.Co..

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 16.00.00 dei termini stabiliti al paragrafo 13.1. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, **entro la scadenza sopra richiamata**, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

13.4 Specifiche per la compilazione della domanda

Gli interventi richiesti a finanziamento vanno inseriti nel sistema informatico Sis.Co. nelle voci di spesa pertinenti per ciascuna tipologia, vale a dire opere e impianti.

Per gli interventi richiesti a finanziamento attraverso la presentazione di 3 preventivi è necessario inserire il codice fiscale/partita Iva, ragione sociale dei fornitori e importo all'interno dell'apposita sezione prevista nel sistema informatico Sis.Co..

13.5 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente alla propria domanda deve allegare **in formato non modificabile, firmato elettronicamente con estensione .p7m o .pdf**, la seguente documentazione:

- a) **Scheda informativa** relativa agli aspetti anagrafici, finanziari e produttivi dell'impresa, compilata secondo il modello di cui all'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative;
- b) **Piano aziendale e relazione economica** a firma del richiedente che illustri l'obiettivo del progetto, la strategia di mercato, le tipologie e le quantità di materie prime e di prodotti finiti utilizzati nel processo di trasformazione, compilato secondo il modello di cui all'Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative;
- c) **Contratti preliminari di fornitura della materia prima**, firmati elettronicamente dalle parti con estensione .p7m o .pdf che rispettino le condizioni stabilite al paragrafo 5, punto 3; in alternativa, per le società cooperative, società agricole e le Organizzazioni di Produttori con obbligo di conferimento, copia dello statuto della società ed elenco dei soci con i relativi quantitativi di materia prima conferiti;
- d) **Relazione tecnica dell'intervento** a firma di un tecnico abilitato⁶ con dettagliata descrizione dell'investimento, comprensiva della descrizione delle opere, degli impianti, dei tempi di realizzazione, e una proposta di attribuzione dei punteggi previsti al punto 2 della Tabella 3.
- e) **Progetto delle opere edili** regolarmente presentato, a firma di un tecnico progettista⁶, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti generici: elettrico, idraulico, termico, sanitario,

⁶ tecnico iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, il cui argomento oggetto di relazione/attestazione rientra nelle proprie competenze professionali.

condizionamento, ecc.; nel caso di opere di ristrutturazione le tavole quotate devono riprodurre anche la situazione prima dell'intervento e le demolizioni;

- f) **Computo metrico analitico estimativo delle opere edili**, redatto e firmato a cura del tecnico progettista⁶, di cui alla precedente lettera e). Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare i codici e i prezzi unitari del prezzario regionale delle Opere Pubbliche valido al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti almeno del 10%. In assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario regionale possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari dei prezzari delle Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia di riferimento validi al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti almeno del 10%. In ultimo è possibile fare riferimento ai codici e prezzi della CCIAA della provincia di Milano, anch'essi abbattuti della medesima percentuale. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di "lavori e opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera i), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 31, comma 2 dell'allegato I.7 del D. Lgs 36/2023;

- g) **Copia del Permesso di Costruire o della SCIA alternativa al Permesso di costruire previsti dal progetto** ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni. Si precisa che la domanda di contributo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA alternativa al Permesso di Costruire all'Ente territorialmente competente.

Qualora l'intervento sia realizzabile mediante una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve compilare la dichiarazione presente nella domanda di aiuto in Sis.Co. che l'intervento richiesto sia realizzabile mediante SCIA indicandone il riferimento normativo e l'Ente territoriale competente.

Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve presentare la SCIA all'Ente territoriale competente.

Non appena disponibile il richiedente deve trasmettere all'Amministrazione competente copia della SCIA, con ricevuta del suddetto Ente territoriale competente.

Per parità di condizione con gli interventi soggetti a Permesso di Costruire, per la SCIA condizionata tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere acquisiti dal richiedente **prima della presentazione della domanda di aiuto**, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

Per non incorrere nella mancata finanziabilità di un intervento o dell'intera domanda, va posta particolare attenzione tra quanto indicato al precedente paragrafo 6.5 e al presente paragrafo. Pertanto, si riportano nella tabella sottostante a titolo esemplificativo e non esaustivo le correlazioni temporali per ciascun titolo abilitativo tra data inizio lavori e data di presentazione della domanda:

	Data inizio lavori	Data presentazione domanda di aiuto	Documento allegato alla domanda di aiuto
Permesso di Costruire	Data di comunicazione all'ente territoriale competente/GE.CA, successiva alla presentazione della domanda di aiuto	Antecedente alla comunicazione di inizio lavori all'ente territoriale competente/GE.CA	Permesso di Costruire
SCIA alternativa al permesso di costruire	30 giorni dopo la presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire all'ente territoriale competente	Entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire all'ente territoriale competente	SCIA alternativa al permesso di costruire
SCIA	Data di presentazione della SCIA all'ente territoriale competente, che deve avvenire entro 30 gg dalla presentazione della domanda iniziale	Antecedente alla presentazione della SCIA	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da compilare in Sis.Co.)

Gli interventi subordinati a **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori all'ente territorialmente competente.

Gli interventi eseguiti in attività **edilizia libera**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo *"... fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia."*

In merito alla firma digitale sui titoli abilitativi emessi da Enti, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in vigore con modifiche dal 01/01/2006, stabilisce all'articolo 5 bis, comma 1 che: *"La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese."* Pertanto, i documenti relativi a titoli abilitativi emessi da Enti verso imprese, quali i richiedenti dell'Intervento SRD13, dovrebbero essere emessi o perlomeno trasmessi al destinatario in formato elettronico e come tali possono essere allegati alla domanda di contributo in Sis.Co.. Se tuttavia i documenti non sono stati emessi in formato digitale è necessario, per il caricamento sul portale Sis.Co., che gli stessi vengano resi in tale formato mediante scannerizzazione. In tal caso la

firma digitale può anche essere del richiedente, poiché quella olografa risulta dal documento scannerizzato.

- h) **Disposizione (layout) di macchinari e impianti**, con evidenziata la loro collocazione all'interno dell'unità produttiva;
- i) **Preventivi di spesa**, necessari per determinare la congruità del valore della prestazione oggetto della fornitura in relazione alla dimensione dell'intervento proposto.

I preventivi di spesa devono essere presentati per l'acquisto di impianti e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi di cui alla precedente lettera f);

Devono essere prodotti tre preventivi di spesa, unitamente a una nota inerente alle motivazioni tecnico-economiche che giustificano la scelta del preventivo; la scelta non deve essere giustificata se si sceglie il preventivo con il prezzo più basso.

In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente ad una dichiarazione del tecnico iscritto a un Ordine/Collegio Professionale che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

I preventivi di spesa devono:

- 1) essere indirizzati al richiedente;
 - 2) essere presentati su carta intestata dei fornitori, firmati elettronicamente dai fornitori stessi, riportare data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
 - 3) essere in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda;
 - 4) riportare la descrizione analitica della fornitura, in modo che il bene oggetto della fornitura sia chiaramente identificabile per tipologia, quantità e marca/modello, qualora presenti;
 - 5) essere proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
 - 6) essere comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche, dimensioni e quantità;
 - 7) essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- j) **Documentazione per la valutazione economico-finanziaria:**
1. documenti da allegare in base alla tipologia di impresa:
 - a) **le imprese consolidate** ai sensi della DGR 7269/2022⁷ e dell'Allegato 3 alle presenti disposizioni attuative (ossia che al momento della presentazione della domanda siano in possesso di almeno **due bilanci approvati ovvero due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio**) devono allegare **documentazione contabile** in base alla tipologia di soggetto richiedente:

⁷ "Aggiornamento della metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014, in sostituzione della DGR 22 marzo 2021 n. XI/4456".

Tipologia Soggetto richiedente	Documentazione da allegare
Soggetti con obbligo di deposito del bilancio (ad es.: S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, etc.)	Copia degli ultimi due bilanci di esercizio approvati (comprensivi del verbale di approvazione dell'Assemblea dei soci e relativi allegati) alla data di presentazione della domanda (qualora non ancora depositati). I bilanci, qualora depositati, saranno acquisiti direttamente da Finlombarda presso il sistema camerale senza necessità di produzione e di caricamento elettronico da parte del soggetto richiedente.
Società di persone, ditte individuali e imprese non tenute al deposito di bilancio in regime di contabilità ordinaria	<ul style="list-style-type: none">• Ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente o elettronicamente e con dicitura "definitivo";• ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione.
Società di persone, ditte individuali e imprese non tenute al deposito di bilancio in regime di contabilità semplificata	Ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione.

- b) **le start-up** ai sensi della DGR 7269/2022⁷ e dell'Allegato 3 alle presenti disposizioni attuative (ossia che al momento della presentazione della domanda non sono in possesso di almeno due bilanci approvati ovvero due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio) devono allegare:
- I. **relazione previsionale start-up**, con l'esplicitazione delle ipotesi qualitative a supporto del budget di cui al punto successivo, compilata secondo il modello di cui all'Allegato 4 alle presenti disposizioni attuative;
 - II. **elaborato relativo ad un budget**, compilato secondo il modello di cui all'Allegato 5, contenente dati relativi alle dinamiche economico patrimoniali su un arco temporale di:
 - a. 3 (tre) anni, ove l'importo complessivo richiesto del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito sia inferiore a 500.000,00 euro (cinquecentomila/00);
 - b. 5 (cinque) anni, ove l'importo complessivo richiesto del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito sia pari o superiore a 500.000,00 euro (cinquecentomila/00).

In aggiunta a questo, qualora disponibile, l'unico bilancio di esercizio approvato alla data di presentazione della domanda (per i soggetti con

obbligo di deposito del bilancio) ovvero unica dichiarazione fiscale dei redditi disponibile alla data di presentazione della domanda (per i soggetti in contabilità ordinaria e soggetti in contabilità semplificata non tenuti al deposito del bilancio di esercizio);

2. **indicazione in Sis.co. di un Intermediario Finanziario**, come meglio dettagliato al paragrafo 9.1, cui si intende richiedere preliminarmente la parte di finanziamento a condizioni di mercato, ossia non concessa a valere sul Fondo Credito. Tale indicazione potrà in ogni caso essere modificata a favore di un altro Intermediario sino al momento della stipula del Contratto di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito;
 3. **dichiarazione di disponibilità dell'impresa sponsor**, nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi di fideiussione rilasciata da impresa differente, a rilasciare la fideiussione a favore del richiedente. In tal caso sarà necessario allegare la documentazione contabile dell'impresa sponsor, come da precedente punto 1. lettera a), compilata secondo il modello di cui all'Allegato 6 alle presenti disposizioni attuative;
- k) Dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 in tema di **adeguata verifica del cliente**, dei soggetti dichiaranti e dei soggetti indicati nel modulo, come da modello reso disponibile sul sito di Finlombarda, <https://www.finlombarda.it/> e sul portale Bandi e Servizi (BeS) <https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/home> e sul portale della Programmazione europea di regione Lombardia <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027> alla pagina dedicata all'intervento SRD13-SRD22.
- Tale dichiarazione va compilata anche dall'impresa sponsor se ci si avvale della stessa, come indicato al punto 3. della lettera j);
- l) Copia delle certificazioni di impresa biologica e delle certificazioni di sistemi di gestione ambientale certificata in applicazione delle norme EMAS, UNI EN ISO14001, Global Gap;
- m) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁸ di autorizzazione del proprietario** a effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure l'esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari", compilata secondo il modello di cui all'Allegato 7 delle presenti disposizioni attuative;
- n) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁸ da compilare in Sis.Co.** relativa all'identificazione dei richiedenti compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Reg. UE n. 2022/128;
- o) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁸ da compilare in Sis.Co. di avere o non avere richiesto**, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente Intervento, il finanziamento anche con **altre "Fonti di aiuto"** diverse dal PSP 2023-2027 e/o agevolazioni fiscali, specificando quali siano in caso affermativo, e di **volersi avvalere o non avvalere del credito d'imposta, e/o altre garanzie pubbliche** (ad esempio quelle previste da ISMEA e MCC).

Per la documentazione prevista alle lettere j) e k), Finlombarda è disponibile a fornire informazioni. Le richieste di informazioni devono essere inviate all'indirizzo mail dedicato: agroindustria@finlombarda.it.

⁸ Ai sensi dell'art.47 del d.p.r. n. 445/2000.

13.6 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi da 13.2 a 13.5. Si sottolinea che **gli interventi devono essere iniziati e le spese essere sostenute dopo la data di protocollazione della nuova domanda**.

Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

13.7 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 13.1 sono considerate **non ricevibili** e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile di Intervento comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza all'Amministrazione competente, la non ricevibilità della domanda. L'istruttoria è chiusa negativamente in Sis.Co..

14 ISTRUTTORIA

L'istruttoria si compone delle seguenti fasi:

- verifica delle condizioni per la presentazione della domanda e delle condizioni di ammissibilità degli interventi;
- verifica economico-finanziaria;
- verifica tecnico amministrativa;
- conclusione dell'iter istruttorio.

Il Responsabile di Intervento effettua la verifica del rispetto e il mantenimento delle condizioni per la presentazione della domanda e delle condizioni di ammissibilità degli interventi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

Tutta la documentazione di cui al paragrafo 13.5 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di aiuto, pena la decadenza parziale o totale del progetto, con l'eccezione della documentazione indicata alla lettera m) la cui assenza non determina l'esito negativo dell'istruttoria, fermo restando che il Responsabile di Intervento deve richiederne l'integrazione.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione, in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, il Responsabile di Intervento tramite PEC ne chiede la trasmissione che, sempre tramite PEC, deve pervenire entro un termine non superiore a **15 giorni** dalla richiesta. Il Responsabile di Intervento invia per conoscenza tale comunicazione anche al tecnico incaricato.

Il mancato rispetto delle condizioni per la presentazione della domanda e di ammissibilità degli interventi, di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, e l'incompletezza della documentazione da allegare alla domanda, di cui al paragrafo 13.5, comportano l'esito negativo dell'istruttoria.

In caso di esito istruttorio negativo, il Responsabile di Intervento redige il verbale e lo trasmette via PEC al richiedente e per conoscenza al tecnico incaricato indicato dallo stesso.

I richiedenti, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando al Responsabile di Intervento, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Il Responsabile di Intervento valuta la documentazione ricevuta e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Responsabile di Intervento.

In caso di esito istruttorio positivo il Responsabile di Intervento redige il verbale positivo e comunica a Finlombarda l'ammissibilità della domanda alla fase di verifica economico-finanziaria.

L'istruttoria **economico-finanziaria** è finalizzata a valutare la solidità dell'impresa e la sostenibilità economica dell'investimento e del finanziamento agevolato ed è **effettuata da Finlombarda**, che applica quanto statuito all'allegato A alla D.G.R. n. 7269/2022⁷, attraverso cui viene determinata la classe di rischio del richiedente ed il relativo quadro cauzionale, richiamato integralmente all'Allegato 3 alle presenti disposizioni attuative "Metodologia Standard di Valutazione del Rischio", fatto salvo l'elenco delle garanzie ammissibili.

Ai fini della stipula di garanzie sul finanziamento agevolato, qualora il quadro cauzionale determinato le richieda, le forme di garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento dell'operazione finanziaria sono quelle elencate all'Allegato 3.

Nel caso si evidenzi la necessità di integrare con informazioni la documentazione analizzata nel corso delle verifiche economico-finanziarie, **Finlombarda tramite PEC** ne chiede la trasmissione che, sempre tramite PEC, deve pervenire entro un termine non superiore a **15 giorni** dalla richiesta. Finlombarda invia per conoscenza tale comunicazione anche al tecnico incaricato indicato dal richiedente.

Si precisa che, ai sensi di quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 7269/2022 e riportato all'Allegato 3, l'istruttoria economico-finanziaria può concludersi favorevolmente con credit-scoring pari o superiore alla soglia prevista all'Allegato 3 stesso.

Conformemente a quanto previsto nella metodologia Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i., in caso di ammissibilità, ai fini del calcolo dell'importo massimo finanziabile con risorse regionali, è possibile concedere un finanziamento per l'importo determinato sulla base dell'istruttoria, se la quota di finanziamento risulta inferiore o uguale al 35% del Valore della Produzione⁹. In particolare, la verifica viene effettuata con riferimento al valore massimo del Valore della produzione realizzato negli ultimi 3 bilanci depositati; per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – viene utilizzato il maggiore valore della voce "Totale componenti positivi" valorizzata al Quadro IP o equivalente (ad es. Quadro RF o Quadro RG) nelle ultime 3 dichiarazioni fiscali; qualora un soggetto richiedente non disponesse di 3 esercizi contabilmente chiusi, il calcolo del Valore della produzione viene effettuato sulla base degli ultimi 2 esercizi contabilmente chiusi.

Qualora non fosse rispettata tale condizione, l'importo massimo concedibile a titolo di finanziamento è pari al 35% del Valore della Produzione.

⁹ Per "Valore della produzione" si intende l'importo derivante dalla somma delle voci di cui all'articolo 2425 Codice Civile, lettera A); per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – si utilizzerà il maggiore valore della voce "Totale componenti positivi" valorizzata al Quadro IP o equivalente (ad es. Quadro RF o Quadro RG)

Per le imprese che dispongono di almeno n. 2 bilanci approvati o n. 2 dichiarazioni dei redditi è possibile procedere con una simulazione sulla classificazione di Credit Scoring seguendo le indicazioni all'indirizzo <https://fdg.mcc.it/rating/>.

A conclusione della fase di istruttoria economico-finanziaria, Finlombarda comunica le risultanze all'Amministrazione competente e per conoscenza al Responsabile di Intervento.

In caso di esito negativo dell'istruttoria economico-finanziaria, l'Amministrazione competente redige il verbale dell'esito istruttorio e lo trasmette via PEC al richiedente e per conoscenza al tecnico incaricato.

I richiedenti, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'Amministrazione competente, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Il funzionario incaricato valuta la documentazione ricevuta, coinvolgendo Finlombarda e redige un verbale di istruttoria, motivando l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente.

Conclusa la fase di riesame, l'Amministrazione competente trasmette l'esito istruttorio al richiedente, a Finlombarda e al Responsabile di Intervento.

In caso di esito positivo dell'istruttoria economica-finanziaria, l'Amministrazione competente prosegue con lo svolgimento dei controlli e delle attività tecniche che comprendono:

- a) la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese previste in domanda, valutata tramite il raffronto dei preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
- b) la verifica della congruità e sostenibilità tecnica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando nel loro complesso anche la funzionalità e la completezza degli investimenti richiesti a finanziamento;
- c) la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 11;

Nel caso si evidenzia la necessità di integrare con informazioni la documentazione analizzata nel corso delle verifiche tecniche, di cui ai sopracitati punti a), b), c), l'amministrazione competente tramite PEC ne chiede la trasmissione che, sempre tramite PEC, deve pervenire entro un termine non superiore a **15 giorni** dalla richiesta. L'Amministrazione competente invia per conoscenza tale comunicazione anche al tecnico incaricato.

Anche nel caso di presentazione di preventivi non comparabili tra loro, l'Amministrazione competente ne richiede il perfezionamento.

L'Amministrazione competente, che riceve la documentazione esplicativa, deve inserirla a sistema durante la fase istruttoria.

La verifica tecnico amministrativa della domanda di aiuto può comprendere una visita in situ presso il richiedente, per verificare che le caratteristiche coincidano con quanto indicato nel Piano aziendale e nelle relazioni relative all'intervento.

L'idoneità del Permesso di Costruire, Scia e Scia alternativa al permesso di costruire per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n.12, deve essere verificata in sede di istruttoria della

domanda di aiuto con l'Ente di riferimento. Qualora, a seguito della suddetta verifica, il titolo abilitativo risulti non idoneo o non comprensivo degli atti di assenso, il relativo intervento edilizio non potrà essere ammesso a finanziamento.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato redige il verbale con gli esiti istruttori di tutte le fasi, sottoscritto dallo stesso e dal Dirigente.

Sono ritenute ammissibili all'agevolazione le domande che abbiano superato positivamente tutte le fasi istruttorie.

L'Amministrazione competente comunica gli esiti delle istruttorie al Responsabile di Intervento e trasmette via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, entro e non oltre **10 giorni** dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'Amministrazione competente, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti. L'Amministrazione competente invia per conoscenza i medesimi verbali anche al tecnico incaricato. Se il richiedente presenta **istanza di riesame**, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate, coinvolgendo se necessario il Gruppo Tecnico e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente.

Conclusa la fase di riesame, l'Amministrazione competente trasmette gli esiti istruttori al richiedente, a Finlombarda e al Responsabile di Intervento.

14.1 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie e le attività di riesame devono essere completate entro il giorno **29 maggio 2026**.

15 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il Responsabile di Intervento approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

- a) domande non ricevibili, se del caso, con il solo numero del procedimento;
- b) domande rinunciate, se del caso, con il solo numero del procedimento;
- c) domande con esito istruttorio negativo, se del caso, con il solo numero del procedimento;
- d) domande con esito istruttorio positivo, ordinate in base ai criteri di cui al paragrafo 11, con l'indicazione del numero del procedimento, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione del massimale, dell'agevolazione concessa e del punteggio assegnato;
- e) domande ammesse a finanziamento, a seguito della suddivisione delle risorse disponibili tra le domande con esito istruttorio positivo ordinate come indicato al precedente punto d), con l'aggiunta della ragione sociale, della partita Iva e dell'indicazione del CUP;
- f) domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento, con il solo numero del procedimento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo e ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che

accompagna ciascuna domanda di aiuto dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul BURL e/o BeS del Decreto di approvazione degli esiti istruttori, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 34.

Entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL e/o BeS del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 16, i beneficiari devono fornire a Finlombarda la documentazione per la stipula del contratto di finanziamento a valere sul Fondo Credito, pena la decadenza della domanda.

15.1 Periodo di validità delle graduatorie

Per le domande con esito istruttorio positivo ma non finanziate è garantito un periodo di validità della graduatoria fino al **31 dicembre 2026**.

16 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Intervento, è:

- pubblicato sul BURL e/o Bandi e Servizi (BeS) entro il giorno **29 giugno 2026** e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia dedicato al PSP 2023-2027 <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027;;>;
- pubblicato sul Portale Bandi e Servizi - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it;);
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:
 - Responsabile di Intervento: Luca Zucchelli,
email: luca_zucchelli@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.4599,
PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;
 - Referente tecnico: Stefania Silvestri,
email: stefania_silvestri@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.2916;
- per informazioni relative allo strumento finanziario:
 - email: agroindustria@finlombarda.it
- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:
 - Numero Verde 800 131 151;
 - sisco.supporto@regione.lombardia.it

16.1 Scheda informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA*

TITOLO	<p>SRD13 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</p> <p>SRD22 – Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</p>
DI COSA SI TRATTA	L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda le imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono escluse dal sostegno le imprese che effettuano la sola commercializzazione e le imprese in difficoltà.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è di € 30.000.000,00
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'intensità di aiuto complessiva massima concedibile, quantificata in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è pari al 35%.</p> <p>L'aiuto è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una sovvenzione in conto capitale, pari al 20% della spesa ammessa; • un finanziamento, erogato per il 37,5% nella forma di un finanziamento agevolato a valere su risorse del Fondo Credito (con un contributo correlato fino al 15% dell'ESL) e per il 62,5% nella forma di un finanziamento a condizioni di mercato a valere su risorse di un Intermediario finanziario. Il finanziamento agevolato a valere su risorse del Fondo Credito copre quindi il 30% del piano di spesa complessivo ammesso, mentre il finanziamento a condizioni di mercato a valere su risorse dell'Intermediario finanziario copre il 50% del piano di spesa complessivo ammesso
REGIME DI AIUTO DI STATO	Nessuno
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nel bando al paragrafo 11</p> <p>L'istruttoria è di competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), della U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e della Provincia di Sondrio, per la parte relativa all'istruttoria tecnica, - di Finlombarda S.p.A. per la parte relativa all'istruttoria economico-finanziaria.

DATA APERTURA	20 giugno 2025
DATA CHIUSURA	Entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno 15 dicembre 2025
COME PARTECIPARE	<p>I richiedenti possono presentare domanda esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.</p> <p>Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 13.5 del bando</p>
CONTATTI	<p>Per informazioni e segnalazioni relative alle disposizioni attuative:</p> <ul style="list-style-type: none">- Responsabile di Intervento: Luca Zucchelli, email: luca_zucchelli@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.4599;- Referente tecnico: Stefania Silvestri, email: stefania_silvestri@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.2916; <p>Per informazioni relative allo strumento finanziario:</p> <ul style="list-style-type: none">- agroindustria@finlombarda.it <p>Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda</p> <ul style="list-style-type: none">- Numero Verde 800 131 151- sisco.supporto@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

17 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO SUL FONDO CREDITO

I beneficiari, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL e/o BeS del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 16, sono tenuti, pena la decadenza della domanda, a presentare all'indirizzo PEC: serviziocontratti@pec.finlombarda.it la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma elettronica con estensione .p7m o .pdf, da parte del legale rappresentante o da un procuratore:

1. fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e codice fiscale del soggetto sottoscrittore il Contratto di finanziamento agevolato; in caso di soggetti sottoscrittori diversi dal legale rappresentante, copia della procura conferita ai sensi di legge;
2. contratto stipulato con uno degli Intermediari Finanziari convenzionati per un finanziamento a condizioni di mercato pari al 50% del piano di spesa ammesso e con caratteristiche conformi a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta dall'Intermediario. In alternativa, contratto stipulato con Finlombarda, in qualità di Intermediario, per un finanziamento a condizioni di mercato pari al 50% del piano di spesa ammesso e con caratteristiche conformi a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta dagli Intermediari convenzionati;

3. in caso di concessione con richiesta di garanzia sul finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, copia del/i contratto/i relativo/i alla/e garanzia/e per l'importo richiesto, redatto/i sulla base del facsimile reso disponibile sul sito di Finlombarda, firmata digitalmente o elettronicamente dal contraente e dal garante. In alternativa, sarà possibile consegnare direttamente o trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda all'indirizzo indicato sul sito internet <https://www.finlombarda.it>, l'originale del contratto di garanzia con firma olografa del contraente e del garante.

È possibile presentare:

- Una sola garanzia rientrante nelle tipologie individuate all'Allegato 3, per l'intero importo richiesto in sede di concessione a copertura dell'intervento finanziario;
- Due garanzie rientranti nelle tipologie individuate all'Allegato 3 che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola garanzia copra almeno il 20% dell'importo medesimo¹⁰.

Con riferimento agli interventi finanziari ammissibili con garanzia a copertura di un importo superiore al 50% del valore del finanziamento agevolato concesso, poiché l'erogazione a valere sul Fondo Credito avviene in due quote ciascuna pari al 50%, come stabilito al successivo paragrafo 22, il soggetto richiedente potrà presentare alla sottoscrizione del contratto:

- garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel decreto di concessione;
- garanzia a integrale copertura della quota in erogazione dell'intervento finanziario, ossia della quota a titolo di anticipo, impegnandosi a presentare prima dell'erogazione del saldo in sede di rendicontazione finale (pena decadenza dall'Intervento Finanziario concesso) un'integrazione della garanzia per l'importo residuo (ovvero nuova garanzia per l'importo complessivo da garantire).

4. modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in materia di antimafia

Acquisita tutta la documentazione necessaria, Finlombarda provvede entro **40 giorni** alla stipula del contratto di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito con il Soggetto beneficiario, previa verifica:

- che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf");
- della assenza di insoluti su linee di credito gestite da Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto beneficiario; in caso di riscontrata irregolarità, Finlombarda invierà una comunicazione al Soggetto beneficiario e la stipula sarà sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, sarà emesso provvedimento di decadenza totale della domanda iniziale. Si

¹⁰ A titolo esemplificativo è ammissibile una garanzia costituita per l'80% da fideiussione rilasciata da una banca e per il 20% da garanzia reale (o altra forma di garanzia), mentre non è ammissibile una garanzia costituita per l'85% da fideiussione rilasciata da una banca e per il 15% da garanzia reale (o altra forma di garanzia).

considerano insoluti i casi in cui si riscontrano esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi su finanziamenti erogati da Finlombarda: in particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni; non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

Finlombarda dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, lo trasmette al Responsabile dell'Intervento, all'OPR e all'Amministrazione competente.

18 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre **24 mesi** successivi alla pubblicazione sul BURL e/o BeS del provvedimento di ammissione a finanziamento, di cui al precedente paragrafo 16.

18.1 Conclusione dei lavori

Gli interventi ammessi a finanziamento s'intendono conclusi solo se funzionanti, completi e coerenti con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel Piano aziendale e nelle relazioni tecniche.

Le date di fine lavori cui far riferimento sono:

- a) per la realizzazione di opere edili: la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei lavori protocollata in Comune;
- b) per l'acquisto di macchinari e impianti: la data dell'ultimo documento di trasporto presso il beneficiario del bene oggetto di contributo.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo.

19 PROROGHE

Per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano aziendale e ammessi a finanziamento **non sono concedibili proroghe**, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui al successivo paragrafo 29.

20 VARIANTI

Le varianti sono consentite solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante alla domanda di aiuto.

La domanda di variante sostituisce la domanda già ammessa a finanziamento; pertanto, deve contenere tutta la documentazione relativa agli interventi che il beneficiario intende realizzare, sia quelli che intende mantenere che quelli che intende variare rispetto alla domanda finanziata.

La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Intervento.

20.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti significativi del progetto originario, a condizione che non determinino modifiche agli obiettivi e/o ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Pertanto, i cambiamenti del

progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, non sono ammissibili.

Rientrano tra le varianti il cambio della sede dell'investimento e le modifiche tecniche degli interventi che comportano un nuovo titolo abilitativo per gli interventi edilizi;

Tuttavia, per le presenti disposizioni attuative non sono considerate varianti quelle che, anche a fronte di un nuovo titolo abilitativo:

- non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
- non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia;
- non alterano la sagoma dell'edificio;

a condizione che le sopra citate fattispecie siano comunque conformi alle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo presentato con la domanda iniziale.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento dopo l'applicazione del massimale, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Non sono considerate varianti:

- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti e macchinari;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa dopo l'applicazione del massimale in sede di istruttoria.

Non è concesso presentare una domanda di autorizzazione alla variante, né una domanda di variante per ridurre il numero degli interventi ammessi in domanda iniziale.

20.2 Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario che intenda presentare domanda di variante, **entro e non oltre 7 mesi** a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL e/o BeS del provvedimento di ammissione a finanziamento, deve inoltrare, tramite Sis.Co., al Responsabile d'Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante corredata da:

- 1) relazione tecnica con la descrizione e le motivazioni delle modifiche che intende apportare al progetto inizialmente approvato;
- 2) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 8 delle presenti disposizioni attuative, firmato digitalmente dal beneficiario;
- 3) tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

Entro **15 giorni** dalla presentazione della richiesta il Responsabile d'Intervento verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, sentito il parere dell'Amministrazione competente, se del caso, autorizza/non autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante, comunicando l'esito al beneficiario e all'Amministrazione competente.

Il beneficiario che esegua le varianti richieste nella domanda di autorizzazione senza attenderne l'esito da parte del Responsabile d'Intervento si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a saldo, nel caso in cui la richiesta non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della richiesta resta valido il progetto ammesso a finanziamento.

20.3 Presentazione della domanda di variante

In caso di esito positivo della richiesta di autorizzazione alla presentazione della variante il beneficiario, **entro e non oltre 9 mesi** a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL e/o BeS del provvedimento di ammissione a finanziamento, deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'Amministrazione competente la domanda di variante autorizzata, presentata con le modalità di cui ai paragrafi 13.2, 13.3 e 13.4, corredata da:

- 1) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione di cui al precedente paragrafo 13.5 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- 3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 8 delle presenti disposizioni attuative, firmato digitalmente dal beneficiario;
- 4) tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili;
- 5) nuovo titolo abilitativo, se del caso.

Il beneficiario che esegua le varianti richieste senza attendere l'esito dell'istruttoria, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a saldo, nel caso in cui la variante non sia ammessa.

20.4 Istruttoria della domanda di variante

L'Amministrazione competente, **entro 60 giorni** dalla presentazione della variante da parte del beneficiario, istruisce la domanda di variante, la quale costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante può essere ammessa a condizione che:

- 1) sia completa degli aggiornamenti della documentazione di cui al paragrafo 13.5;
- 2) la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto approvato;
- 3) rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- 4) non determini una diminuzione del punteggio attribuito nella fase di istruttoria iniziale che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- 5) non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La spesa ammessa a finanziamento d.a.m. e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di cui al paragrafo 15; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

L'Amministrazione competente, conclusa l'istruttoria, può ammettere o non ammettere la variante e, tramite PEC, comunica l'esito dell'istruttoria al beneficiario, al Responsabile di Intervento e a Finlombarda.

Nel caso in cui gli interventi previsti nella domanda di variante non siano ammissibili, l'istruttoria può concludersi con:

- esito positivo con l'esclusione degli interventi non ammissibili;
- esito negativo, qualora non venga raggiunta la spesa minima e/o il punteggio minimo tale da consentire il finanziamento della domanda e/o non vengano raggiunti gli obiettivi previsti; in questo caso si ha la decadenza dal contributo concesso.

21 CAMBIO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE O BENEFICIARIO

21.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto richiedente o beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- a) il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- b) il subentrante sia in possesso dei requisiti per la stipula del Contratto di finanziamento agevolato, salvo il caso in cui risulti già estinto anticipatamente;
- c) il subentrante si impegni formalmente a mantenere **tutti** gli impegni assunti dal cedente; di cui al paragrafo 29;
- d) il subentrante si impegni formalmente a mantenere **tutti** gli impegni assunti con la stipula del contratto di finanziamento agevolato a valere sul fondo credito, di cui al paragrafo 29, salvo il caso in cui risulti già estinto anticipatamente;
- e) il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate, se del caso;
- f) sia acquisito il parere favorevole di Finlombarda in merito al cambio beneficiario nel finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, salvo il caso in cui risulti già estinto anticipatamente;

21.2 Come richiedere il cambio del soggetto richiedente o beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. al Responsabile di Intervento apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro **90 giorni** continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata dalla:

- documentazione comprovante:
 - la titolarità al subentro;
 - il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi;
 - l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente;
 - la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente.
- documentazione prevista al paragrafo 13.5 lettera j) per la valutazione economico-finanziaria di ammissibilità di Finlombarda.

Finlombarda, ricevuta la documentazione prevista al paragrafo 13.5 lettera j) effettua l'istruttoria e ne comunica l'esito al Responsabile di Intervento entro 20 giorni.

In caso di istruttoria economico-finanziaria positiva, entro i successivi **10 giorni** il Responsabile di Intervento verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario.

In caso di istruttoria economico finanziaria negativa il Responsabile di Intervento non autorizza in Sis.Co. il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario.

In ambo i casi il Responsabile d'Intervento comunica l'esito al subentrante, al cedente, all'Amministrazione competente, a Finlombarda e all'Organismo Pagatore Regionale.

Il subentrante, entro **60 giorni** dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare in Sis.Co. all'Amministrazione competente la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi da 13.2 a 13.5.

L'Amministrazione competente, entro **60 giorni**, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 14.

Nel caso del cambio del soggetto richiedente l'istruttoria della domanda può avere esito positivo o negativo. L'esito finale sarà assunto con le modalità previste al paragrafo 15.

Nel caso del cambio del soggetto beneficiario l'esito della valutazione può comportare:

- istruttoria negativa;
- istruttoria positiva con revisione del punteggio attribuito e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità e l'entità del contributo;
- istruttoria positiva senza alcuna variazione.

Per i beneficiari con istruttoria positiva il Responsabile di Intervento aggiorna il decreto di concessione e ne dà comunicazione al cedente, al subentrante, all'Amministrazione competente, a Finlombarda e all'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

Qualora non sia autorizzato il subentro e siano state erogate somme a titolo di anticipo, OPR e Finlombarda richiedono la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati.

21.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare al Responsabile di Intervento apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro **90 giorni** continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni assunti dal cedente;
- documentazione prevista al paragrafo 13.5 lettera j) per la valutazione economico-finanziaria di ammissibilità di Finlombarda.

Finlombarda, ricevuta la documentazione prevista al paragrafo 13.5 lettera j) effettua l'istruttoria e ne comunica l'esito al Responsabile di Intervento entro 20 giorni.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario subentrante, al beneficiario cedente, all'Amministrazione competente, a Finlombarda e all'OPR.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il beneficiario subentrante, in caso positivo, **non deve presentare** in Sis.Co. una **nuova domanda di aiuto**.

Qualora non sia autorizzato il subentro e siano state erogate somme a titolo di anticipo e saldo, OPR e Finlombarda richiedono la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati.

PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO”

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Fatto salvo quanto di seguito disposto, le domande di pagamento e le successive fasi d’istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie, approvato dall’Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate sul sito internet di OPR e consultabili al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>.

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co.. Le informazioni circa l’attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L’erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell’OPR.

22 MODALITÀ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

L’erogazione del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito avviene in due soluzioni, di cui:

- una prima quota pari al 50% dell’importo del finanziamento agevolato alla sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato;
- un saldo pari all’importo residuo, erogato a conclusione del programma di investimento.

Le erogazioni dei contributi in conto capitale sono regolate dalle disposizioni emanate dall’OPR e avviene in due soluzioni:

- anticipo, pari al 50% della sovvenzione in conto capitale;
- saldo, pari all’importo residuo, erogato a conclusione del programma di investimento;

esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. con la documentazione riportata ai paragrafi successivi.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell’istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OODD).

Per il presente intervento, gli OODD competenti per territorio sono le strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), la U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e la Provincia di Sondrio. La competenza è determinata in relazione al luogo di realizzazione dell’intervento.

Gli OODD, controllano le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determinano il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente.

Al termine dell’istruttoria della domanda di pagamento viene comunicata al beneficiario la chiusura dell’istruttoria, che può essere visionata direttamente in Sis.Co.. Definito l’esito dell’istruttoria di pagamento l’OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso.

In caso di esito istruttorio parzialmente o totalmente negativo si faccia riferimento al paragrafo relativo alla decadenza.

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura "DURC On Line". Inoltre, secondo l'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) "Compensazione per le imprese agricole" e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti>.

22.1 Erogazione dell'anticipo

La richiesta di erogazione dell'anticipo del contributo in conto capitale è subordinata alla sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito.

22.1.1 Erogazione della quota del 50% del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito

L'erogazione avviene a seguito della sottoscrizione del Contratto di finanziamento agevolato con Finlombarda di cui al paragrafo 17 e previa verifica da parte di Finlombarda:

- della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo Durc);
- dell'esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia;
- che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf").

Finlombarda comunica l'avvenuta erogazione dell'anticipo al beneficiario, al Responsabile di Intervento, all'OPR e all'Amministrazione competente.

22.1.2 Erogazione dell'anticipo del 50% del contributo in conto capitale

Il beneficiario deve richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso entro 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL e/o BeS del provvedimento di ammissione a finanziamento.

La richiesta di anticipo presentata dopo il suddetto termine non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del contributo concesso, comprensiva della quota di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OPR, come precisato al successivo paragrafo 25 (Fideiussioni).

Tutti i beneficiari sono tenuti a compilare in Sis.Co. la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000, relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari stessi, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

22.2 Erogazione del saldo

L'erogazione del saldo del contributo in conto capitale è subordinata all'erogazione del saldo del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito.

22.2.1 Erogazione del saldo del contributo in conto capitale

Il soggetto beneficiario chiede all'OPR la liquidazione del contributo spettante entro **60 giorni** continuativi dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti al paragrafo 18 del presente bando, con l'aggiunta dell'eventuale periodo di proroga concessa per cause di forza maggiore.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al **novantesimo giorno** implica una decurtazione pari al 3% del contributo complessivo spettante in conto capitale.

La richiesta di saldo presentata dopo **90 giorni** non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del contributo concesso e la restituzione dell'eventuale anticipo già percepito, maggiorato degli interessi legali.

Contestualmente alla presentazione della domanda di saldo il beneficiario è tenuto ad aggiornare il Fascicolo Aziendale con gli interventi realizzati.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) relazione tecnica descrittiva del progetto realizzato;
- 2) contratti di fornitura della materia prima, modificati in contratti definitivi e registrati che rispettino le condizioni di ammissibilità stabiliti al precedente paragrafo 5, con copia del documento d'identità dei legali rappresentanti che li hanno sottoscritti; i contratti possono essere stipulati con produttori di base diversi da quelli che hanno sottoscritto i contratti preliminari, ma rispettando le medesime condizioni contrattuali;
- 3) fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice secondo il fac-simile predisposto da OPR e allegato al manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie e disponibile on line al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>. Le fatture dovranno essere allegate in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in PDF.

Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della pubblicazione sul BURL

e/o BeS del Decreto di finanziamento devono poter essere ricondotte all'intervento a cui si riferiscono (ad esempio riportando la dicitura "PSP 2023-2027 - Intervento SRD13-22, anno campagna 2025").

Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP 2023-2027 - Intervento SRD13-22". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata). È necessario allegare copia dei registri contabili da cui risulta l'avvenuta registrazione delle fatture come sopra specificato.

- 4) documenti relativi ai pagamenti eseguiti, che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o comunque essere riconducibili alla fattura pagata, e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti);
- 5) computo metrico dello stato finale dei lavori, in linea con quanto approvato in ammissibilità, a firma digitale del direttore dei lavori e riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere. Per la redazione del computo si deve fare riferimento al prezzo utilizzato in domanda iniziale, come approvato in istruttoria T.A., con i prezzi unitari abbattuti come indicato al paragrafo 13.5, lettera f);
- 6) dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto ammesso a finanziamento o autorizzato con varianti;
- 7) dichiarazione del Comune di regolarità della documentazione presentata, relativa agli interventi edili;
- 8) copia delle tavole progettuali definitive firmate digitalmente, comprensive della disposizione (layout) relative a quanto effettivamente realizzato, degli impianti generici (elettrico, idraulico, termico, sanitario, condizionamento ecc.) e dei macchinari con evidenza della loro collocazione all'interno dell'unità produttiva e le matricole di identificazione;
- 9) dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con ricevuta di deposito presso l'amministrazione competente, necessaria per programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r. VIII/6919 del 2 aprile 2008 e VIII/8547 del 3 dicembre 2008, che include gli investimenti oggetto di finanziamento;
- 10) dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice, comprese le verifiche di funzionalità dell'impianto stesso;
- 11) documentazione attestante l'inizio e la fine dei lavori come indicato ai precedenti paragrafi 6.5 e 18.
- 12) garanzia integrativa a copertura dell'importo residuo (ovvero nuova garanzia per l'importo complessivo da garantire) per l'erogazione del saldo del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, a seconda della classe di rischio del beneficiario, qualora lo stesso si sia avvalso, alla sottoscrizione del contratto, della facoltà di frazionare la garanzia come stabilito al paragrafo 17, punto 3 delle presenti disposizioni attuative.

Il beneficiario è tenuto a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta e/o delle garanzie pubbliche di cui al paragrafo 10;
- dichiarazione relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento n. 2022/128.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Il beneficiario, per il rispetto dell'impegno di cui al successivo paragrafo 29, lettera q) deve provvedere alle necessarie azioni di informazione e comunicazione. Per maggiori approfondimenti si rimanda al D.d.u.o. del 5 aprile 2024 - n. 5456: "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" 2024 reperibile al seguente link: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3>;

Nelle domande di pagamento deve essere rendicontata la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato. Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Secondo quanto previsto dall'art 15 del D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., e atti conseguenti, i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta **maggiore del 25%** rispetto a quello considerato ammissibile a seguito dell'istruttoria della domanda di pagamento, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.¹¹

La riduzione si applica anche nel caso in cui la differenza tra il contributo richiesto e quello ammesso sia verificata a seguito di controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente paragrafo 22.

L'OD provvede a trasmettere l'esito istruttorio a Finlombarda insieme all'indicazione dell'importo da erogare a titolo di saldo del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito e, se del caso, la documentazione necessaria.

22.2.2 Erogazione del saldo del finanziamento a valere sul fondo credito

L'erogazione del saldo del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito avviene in base all'importo della spesa ammissibile, determinata in sede di accertamento lavori risultante dal verbale dell'istruttoria della domanda di pagamento di saldo.

L'erogazione del saldo del finanziamento agevolato viene effettuata previa verifica da parte di Finlombarda:

¹¹ Di seguito si riporta un esempio di calcolo della riduzione.

- Contributo concesso da istruttoria iniziale = 100
- Contributo richiesto in domanda di pagamento = 100
- Contributo ammissibile a seguito di istruttoria domanda di pagamento = 75
- Riduzione contributo: $100 - 75 = 25$
- Calcolo della percentuale di riduzione in applicazione all'art. 15 d.lgs. 42/2023 = $25/75 = 33\%$.

Essendo la percentuale risultante superiore al 25%, si applica una ulteriore riduzione (sanzione), pari alla riduzione verificata con l'istruttoria della domanda di pagamento.

Contributo erogabile: $100 - 25 - 25 = 50$.

- 1) della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo Durc);
- 2) dell'esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia;
- 3) che il Soggetto beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf");
- 4) dell'assenza di insoluti su linee di credito gestite da Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate al beneficiario; in caso di riscontrata irregolarità, Finlombarda invia una comunicazione al beneficiario e l'erogazione è sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, è emesso un provvedimento di decadenza totale della domanda iniziale. Si considerano insoluti i casi in cui si riscontrano esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi su finanziamenti erogati da Finlombarda: in particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni; non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

È consentito il rimborso anticipato volontario del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, secondo le modalità disciplinate dal relativo Contratto di finanziamento agevolato; in tal caso il beneficiario dovrà darne adeguata comunicazione al Responsabile di Operazione, a Finlombarda e all'OPR.

23 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e di norma un sopralluogo, con lo scopo di verificare:

- a) la conformità dell'investimento rendicontato con quanto ammesso con la domanda iniziale e che sia conseguentemente aggiornato il Fascicolo Aziendale;
- b) che gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di inizio interventi di cui al paragrafo 6.5;
- c) che la spesa ammessa a pagamento sia superiore al 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatti salvi casi particolari come economie e sconti;
- d) che il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso a finanziamento, sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati;
- e) il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 29 accertabili al momento dell'istruttoria del saldo, ivi compreso il mantenimento delle condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5;
- f) che i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- g) la presentazione della documentazione di cui al paragrafo 22.2.1; nel caso in cui il beneficiario non abbia ottenuto dal Comune la dichiarazione di regolarità della documentazione presentata (indicata al punto 7 del sopracitato paragrafo), la richiesta deve essere inoltrata al Comune da parte dell'OD. Nel caso in cui il Comune non risponda, vale il silenzio assenso decorso il termine previsto dalla L. 241/90;

- h) che gli investimenti non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici. In presenza di altre fonti di finanziamento compatibili come stabilito al paragrafo 10, si verifica che l'aiuto totale non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Tutta la documentazione indicata al paragrafo 22.2 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di saldo. Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

24 CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli OODD prima dell'erogazione del saldo, sulla base delle procedure definite da OPR. I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità delle norme applicabili e coprono quanto previsto dai paragrafi 3, 4 e 5, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 29;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

25 FIDEIUSSIONI

25.1 Contributo in conto capitale

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal "Manuale per la gestione delle garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale" e ss.mm.ii., disponibile sul sito internet di OPR, è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari a 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento sul BURL e/o BeS con rinnovo automatico fino a svincolo richiesto da OPR oppure, in alternativa, con rinnovo automatico di 18 mesi e con la possibilità di eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR;
- b) altri casi valutati dall'OPR, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

Per velocizzare le procedure di pagamento e di successivo svincolo della fideiussione, oltre che nell'ottica del progressivo miglioramento della digitalizzazione della PA, è consigliata la presentazione di fideiussioni firmate digitalmente da allegare alla domanda di anticipo in Sis.Co.

La polizza fideiussoria, previo nulla osta da parte dell'Organismo Delegato alle istruttorie di pagamento, è svincolata dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari all'anticipazione richiesta o a quanto stabilito da OPR al precedente punto b).

25.2 Finanziamento a valere sul fondo credito

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, saranno richieste al beneficiario idonee garanzie, in base al quadro cauzionale. Il quadro cauzionale a supporto della richiesta di Intervento Finanziario, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali smi, è determinato sulla base della "Metodologia Standard di Valutazione del Rischio", di cui all'Allegato 3. La garanzia rilasciata per un importo predeterminato del valore del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito concesso (quota capitale), si configura come garanzia a scalare, in quanto verrà ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei pagamenti effettuati dal beneficiario in conformità al piano di ammortamento.

26 CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'OD trasmette all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) l'elenco delle domande finanziate, a seguito dell'approvazione del decreto di cui al paragrafo 15.

L'ATS provvede ad effettuare il controllo, se del caso, a campione sulla base di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle vigenti norme di settore (prodotti fitosanitari D.P.R. n. 290/01, D.Lgs.150/201, e DM 22 gennaio 2014 "PAN", Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021 - n. XI-5836 - Linee guida attuazione in Lombardia Piano di azione nazionale uso sostenibile prodotti fitosanitari "PAR"; macchine, impianti e attrezzature D. Lgs. 17/2010) e in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le linee guida e documenti tecnici Inail per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali e delle macchine agricole).

Se previsti interventi di ristrutturazione, il beneficiario si impegna a adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile al seguente link: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sistema-welfare/normativa-e-documenti-welfare>.

Il beneficiario si impegna, altresì, a garantire il rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori) e successive modifiche e integrazioni.

In occasione della richiesta di pagamento del saldo, l'OD verifica se i richiedenti siano già stati oggetto di controllo da parte di ATS e invia a quest'ultima l'elenco dei beneficiari richiedenti il saldo che non sono stati oggetto di controllo.

L'ATS trasmette all'OD l'esito dei sopralluoghi effettuati, se del caso a campione sulla base dei criteri di priorità, e/o l'elenco dei beneficiari richiedenti il saldo che non saranno controllati.

27 CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e il 31 dicembre dell'anno di conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato, di cui al successivo paragrafo 29.

Con riferimento al periodo "ex post" come sopra determinato, l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'OD, effettua entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo, controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo quanto indicato nel manuale di OPR.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

28 DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO A VALERE SUL FONDO CREDITO

La domanda ammessa a finanziamento decade nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto degli impegni indicati al paragrafo 29;
- 2) non veridicità delle dichiarazioni presentate^{12/13};
- 3) esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati.

Il mancato rispetto degli impegni indicati al paragrafo 29, dalla lettera q) alla lettera s) comporta la decadenza parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Il Contratto di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito si intende risolto:

- 1) a seguito del mancato pagamento di due rate consecutive del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
- 2) qualora, per l'intera durata del finanziamento agevolato, il Soggetto beneficiario abbia ridotto unilateralmente le garanzie prestate;
- 3) a seguito di assoggettamento del beneficiario alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie (specificatamente l'amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo a scopo liquidatorio, il concordato semplificato, il concordato minore) previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155", o alla liquidazione volontaria; non costituiscono causa di risoluzione del Contratto di finanziamento

¹² Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

¹³ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

agevolato tutte le procedure di composizione della crisi ai sensi del predetto Codice della crisi nonché il concordato preventivo in continuità e l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i.;

- 4) in caso di esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia;
- 5) in caso di mancato rispetto di quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, fino alla completa restituzione del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito e di mancato rispetto dell'obbligo a prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire a Finlombarda le verifiche previste dalla predetta normativa;
- 6) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del beneficiario gestiti da Finlombarda, non sanata entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 22.2.2, punto 4;
- 7) nel caso di decadenza dall'agevolazione.

La risoluzione del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito entro i 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo del Finanziamento comporta la decadenza dall'agevolazione, comprensiva della quota di contributo. Successivamente a tale data, la risoluzione del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito non comporterà la decadenza dal contributo.

In quest'ultimo caso, Finlombarda invia formale comunicazione al beneficiario, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1186 del Codice Civile, per esigere il pagamento delle rate residue di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito in una unica soluzione, a seguito del venir meno delle condizioni dell'originario Contratto di finanziamento per inadempimento.

28.1 Procedimento di decadenza e risoluzione contrattuale

Qualora sia accertata la violazione delle fattispecie di cui sopra viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'intervento.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del Responsabile di Intervento e il procedimento è avviato dalle Amministrazioni competenti, mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR, che si avvale dei propri OODD.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile di Intervento o OPR, attraverso i propri OODD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità, ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo o saldo OPR, attraverso i propri OODD, richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo informatico Reg.Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co. dal Responsabile di Intervento o da OPR.

A seguito della risoluzione del Contratto di finanziamento agevolato, Finlombarda provvede al recupero delle somme erogate al beneficiario a valere sul Fondo Credito, maggiorate degli interessi legali maturati. Esperiti i tentativi di recupero da parte di Finlombarda, in caso di mancato pagamento, OPR procede conseguentemente al recupero delle somme a titolo di debito residuo, erogate come finanziamento agevolato.

Sia nelle ipotesi di decadenza della concessione dell'agevolazione cui segua la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, che nelle ipotesi di sola risoluzione del contratto di finanziamento agevolato cui segua apposito provvedimento di Regione Lombardia, gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario dovranno essere incrementati degli interessi legali maturati, calcolati a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento di Regione Lombardia.

29 IMPEGNI

Il beneficiario assume gli impegni sottoelencati:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) mantenere le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento di cui alla successiva lettera d);
- c) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi previsti dal progetto di investimento (Piano aziendale e relazioni tecniche). In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- d) mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati. Nel caso di:
 - 1) opere e impianti, per 10 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo;
 - 2) macchine e attrezzature, per 5 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo.
- e) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
- f) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 18;
- g) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità, completezza e coerenza con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel Piano aziendale;
- h) realizzare una spesa ammessa a pagamento superiore al 70%, di cui al paragrafo 23, lettera c);
- i) trasmettere a Finlombarda, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL e/o BeS del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 16, la documentazione per la stipula del contratto di finanziamento agevolato a valere sul Fondo credito, secondo quanto previsto al paragrafo 17;
- j) presentare la domanda di saldo del contributo entro il 90° giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;
- k) non percepire altri finanziamenti pubblici come stabilito al paragrafo 10;
- l) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 22.2 (erogazione del saldo) nei termini stabiliti, anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
- m) rispettare gli obblighi contrattuali relativi all'acquisizione della materia prima per i tre anni successivi alla conclusione dell'investimento. Nell'arco dei tre anni successivi al termine dell'investimento:

- i contratti possono essere stipulati con produttori di base differenti, ma rispettando le medesime condizioni contrattuali;
 - la quantità di materia prima, utilizzata sulle linee di lavorazione oggetto di agevolazione, deve essere contrattualizzata e/o conferita dai soci rispettando la percentuale di provenienza extra aziendale determinata in sede di istruttoria della domanda;
- n) iscrivere a cespiti pluriennali tutte le fatture ammesse all'agevolazione e utilizzare un sistema o un codice di registrazione contabile che distingua tutte le fatture e i documenti relativi agli interventi finanziati con il presente Intervento; la decadenza è parziale nel caso il mancato rispetto riguardi singoli investimenti e non siano pregiudicati gli obiettivi del progetto, l'ammissione all'agevolazione e gli altri impegni assunti;
- o) produrre, nel caso di produzioni di qualità e/o biologiche, per cinque anni dalla data di erogazione del saldo dell'agevolazione, quantitativi di prodotti di qualità o biologici riconosciute ai sensi dell'articolo 77, lett. c) del Regolamento (UE) n. 2115/2021 percentualmente non inferiori a quelli previsti dagli obiettivi dell'investimento; in questo caso la decadenza dall'agevolazione si verifica solo se il mancato rispetto incide sull'ammissione all'agevolazione della domanda;
- p) rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del Contratto di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, nei tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del finanziamento agevolato. Il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Contratto di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito successivo ai primi tre anni dall'erogazione del saldo del finanziamento agevolato comporta la decadenza del solo finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito;
- q) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente link: [Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione \(regione.lombardia.it\)](https://www.regione.lombardia.it/Indicazioni-e-Strumenti-per-le-Azioni-di-Comunicazione-e-Informazione)
- r) rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati, come previsto dal paragrafo 26;
- s) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera a) alla lettera p), ad eccezione della lettera l), comporta la decadenza totale dei benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera l) comporta la decadenza delle spese alle quali la documentazione mancante fa riferimento.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera q) alla lettera s) comporta la decadenza parziale dei benefici concessi.

L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto degli impegni è riportata nell'Allegato 9 delle presenti disposizioni attuative.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute di cui al paragrafo 30.

PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"

30 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2116/2021, gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questo previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali trova applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- 2) ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
- 3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- 4) proroga per la realizzazione dell'intervento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Responsabile di Intervento nel caso di domande di aiuto;
- dell'OPR nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.

30.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

Il Responsabile di Intervento verifica la richiesta presentata e autorizza/non autorizza in Sis.Co. entro **15 giorni** dalla richiesta il beneficiario, dandone comunicazione all'interessato e per conoscenza all'Amministrazione competente e a OPR.

Il beneficiario, se del caso, entro **60 giorni** dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta a Sis.Co. domanda di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2116, con le modalità previste dal paragrafo 13.2 al 13.5.

L'Amministrazione competente, entro **60 giorni**, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 14. Il Responsabile di Intervento, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda in oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'Amministrazione competente e a OPR.

30.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC all'OD responsabile dell'istruttoria delle domande di pagamento, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

L'OD competente procede con l'istruttoria delle domande di pagamento a seguito dell'acquisizione del parere obbligatorio di OPR in ordine alle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati. Tale documentazione deve essere presentata nell'ambito della domanda di pagamento in Sisco, o comunque contestualmente alla richiesta di causa di forza maggiore.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

31 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

Le domande di aiuto e le domande di pagamento, ai sensi dell'art. 59, comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116, possono essere rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che le omissioni e/o gli elementi da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dal Responsabile d'Intervento o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che il Responsabile di Intervento o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano omissioni o elementi rettificabili:

- gli **errori di compilazione**, che risultano evidenti in base a un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli **errori derivanti da verifiche di coerenza** (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare **solo una domanda** di rettifica, ferma restando la data della domanda iniziale di aiuto al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

31.1 Richiesta di rettifica della domanda di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 14.1, al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", un'apposita domanda di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente.

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5.

L'Amministrazione competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 14 e ne comunica l'esito al richiedente e al Responsabile di Intervento, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 15.

La domanda di rettifica corregge e **sostituisce** la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

31.2 Richiesta di rettifica della domanda di pagamento

Il beneficiario deve chiedere tramite PEC, all'OD, la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione.

L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

32 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di agevolazione, devono darne immediata comunicazione al Responsabile di Intervento e a OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di agevolazione, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR, all'OD e al Responsabile di Intervento tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 30.

Qualora sia già stata erogata la quota in anticipo del finanziamento agevolato, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR, all'OD, a Finlombarda e al Responsabile di Intervento tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, calcolati a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di presentazione della rinuncia, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 30.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

33 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

33.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

O.24. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole;

R.39. Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC.

33.2 Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

34 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

34.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

o in alternativa

34.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro **60 giorni** dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

35 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per

lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale (OPR), mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

36 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali inclusa nel presente bando di cui all'Allegato 10.

37 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co. e inizio delle attività di progetto	20 giugno 2025
Termine per la presentazione domanda di aiuto	15 dicembre 2025, entro e non oltre le ore 16:00:00
Chiusura dell'istruttoria	29 maggio 2026
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	29 giugno 2026
Conclusione progetto	Entro 24 mesi successivi dalla data di pubblicazione sul BURL e/o BeS del provvedimento di concessione del contributo

ALLEGATO 1 – SCHEDA INFORMATIVA



Finanziato dall'Unione europea



PSR LOMBARDIA L'INNOVAZIONE METTERE RADICI



Regione Lombardia

PSP - PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

Intervento SRD13 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Intervento SRD22 – Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

SCHEDA INFORMATIVA

della ditta

1 INFORMAZIONI GENERALI

Numero produttori di base conferenti la materia prima

Numero dei soci o detentori di quote di capitale

Principali detentori di quote di capitale (in percentuale)

Cognome e nome/Ragione sociale P.I.V.A. o Codice fiscale

Categoria d'impresa

In base a quanto stabilito dal Reg. UE n 651/2014, in merito anche a relazioni esistenti con imprese associate e/o collegate la società è definita nella seguente categoria d'impresa (barrare la casella):

<input type="checkbox"/> micro-impresa	<input type="checkbox"/> piccola-impresa	<input type="checkbox"/> media-impresa	<input type="checkbox"/> grande-impresa
--	--	--	---

2 INFORMAZIONI FINANZIARIE

Istituto di credito col quale perfezionare il finanziamento a condizioni di mercato

IBAN di appoggio per il finanziamento

Da compilare solo per start-up: Finanziamenti e leasing attualmente in essere da parte del richiedente (replicare i campi per ciascun distinto finanziamento e leasing)

Finanziamenti a M/L termine:	
istituto di credito	
data di erogazione	
importo originario	
debito residuo	
data scadenza contratto	
garanzie accordate	
Periodo di preammortamento (mesi)	
Tasso annuo nominale (%)	
Numero di rate annue	
istituto di credito	
data di erogazione	
importo originario	
debito residuo	
data scadenza contratto	
garanzie accordate	
Periodo di preammortamento (mesi)	
Tasso annuo nominale (%)	
Numero di rate annue	
...	

Leasing:	
società che ha erogato il leasing	
costo iniziale del bene	
importo rata	
scadenza rata	
data di scadenza del contratto	
Frequenza di pagamento del canone	
Importo totale canoni residui (€)	
società che ha erogato il leasing	
costo iniziale del bene	
importo rata	
scadenza rata	
data di scadenza del contratto	
Frequenza di pagamento del canone	
Importo totale canoni residui (€)	
...	

3 MATERIE PRIME UTILIZZATE PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO

Unità di lavorazione:	(A) Impresa nel suo insieme					(B)
	Anni anteriori alla domanda		Anni successivi al termine dell'investimento			Materia prima interessata dall'investimento
	- 2 anno	- 1 anno	+ 1 anno	+ 2 anno	+ 3 anno	+ 3 anno
..... Quantità (tons)						
Valore (Migliaia di euro)						
Provenienza al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="text"/>	Italia <input type="text"/>	Paesi comunitari <input type="text"/>		Paesi terzi <input type="text"/>	
..... Quantità (tons)						
Valore (Migliaia di euro)						
Provenienza al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="text"/>	Italia <input type="text"/>	Paesi comunitari <input type="text"/>		Paesi terzi <input type="text"/>	
..... Quantità (tons)						
Valore (Migliaia di euro)						
Provenienza al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="text"/>	Italia <input type="text"/>	Paesi comunitari <input type="text"/>		Paesi terzi <input type="text"/>	
..... Quantità (tons)						
Valore (Migliaia di euro)						
Provenienza al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="text"/>	Italia <input type="text"/>	Paesi comunitari <input type="text"/>		Paesi terzi <input type="text"/>	
..... Quantità (tons)						
Valore (Migliaia di euro)						
Provenienza al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="text"/>	Italia <input type="text"/>	Paesi comunitari <input type="text"/>		Paesi terzi <input type="text"/>	

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 18 giugno 2025

Totale materie prime (tons)						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

4 PRODOTTI TRASFORMATI E COMMERCIALIZZATI PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO

Unità di lavorazione:	(A) Impresa nel suo insieme					(B) Prodotto finito interessato dall'investimento
	Anni anteriori alla domanda		Anni successivi al termine dell'investimento			
	- 2 anno	- 1 anno	+ 1 anno	+ 2 anno	+ 3 anno	+ 3 anno
..... Quantità (tons)						
<div>Solo commercializzazione <input type="checkbox"/></div> Valore (Migliaia di euro)						
Destinazione al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="checkbox"/>	Italia <input type="checkbox"/>	Paesi comunitari <input type="checkbox"/>		Paesi terzi <input type="checkbox"/>	
..... Quantità (tons)						
<div>Solo commercializzazione <input type="checkbox"/></div> Valore (Migliaia di euro)						
Destinazione al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="checkbox"/>	Italia <input type="checkbox"/>	Paesi comunitari <input type="checkbox"/>		Paesi terzi <input type="checkbox"/>	
..... Quantità (tons)						
<div>Solo commercializzazione <input type="checkbox"/></div> Valore (Migliaia di euro)						
Destinazione al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="checkbox"/>	Italia <input type="checkbox"/>	Paesi comunitari <input type="checkbox"/>		Paesi terzi <input type="checkbox"/>	
..... Quantità (tons)						
<div>Solo commercializzazione <input type="checkbox"/></div> Valore (Migliaia di euro)						

Destinazione al termine dell'investimento (%):	Lombardia		Italia		Paesi comunitari		Paesi terzi	
Totale prodotti finiti (tons)								

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA INFORMATIVA

La scheda ha lo scopo di fornire nel modo più preciso possibile le informazioni occorrenti per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti.

Tenuto conto della molteplicità dei settori di attività, delle persone giuridiche, delle situazioni esistenti, sussistono dei casi in cui certe informazioni non sono disponibili o non si adattano completamente a situazioni particolari o casi individuali; il richiedente può pertanto allegare delle spiegazioni complementari necessarie ad illustrare più completamente le specificità della propria situazione.

1 Informazioni generali**Numero produttori di base**

Coincide col numero di imprese agricole che hanno sottoscritto i contratti di fornitura della materia prima allegati alla domanda di agevolazione; nei casi di contratti con cooperative, conteggiare il numero dei produttori di base che effettivamente conferiscono materia prima alla ditta richiedente.

Le cooperative/OO.PP. devono invece riportare il numero dei soci conferenti la materia prima.

Numero soci o detentori di quote di capitale

Riportare il numero dei soggetti partecipanti alla società.

Detentori di quote di capitale

Fra i principali detentori di quota di capitale, non menzionare i detentori la cui quota è inferiore al 10% del capitale.

Categoria d'impresa

Barrare la casella relativa alla categoria cui appartiene l'impresa in base a quanto stabilito dal Reg. UE n. 651/2014, tenendo conto anche delle relazioni esistenti con imprese associate/collegate.

2 Informazioni finanziarie**Istituto di credito col quale perfezionare il finanziamento a condizioni di mercato**

Indicare l'Intermediario Finanziario col quale si intende perfezionare il finanziamento a condizioni di mercato e le coordinate bancarie per il finanziamento.

Finanziamenti attualmente in essere da parte del richiedente

Per ciascun finanziamento e Medio/Lungo termine attualmente in essere da parte del richiedente compilare i campi richiesti, replicandoli per ciascun finanziamento.

Per ciascun contratto di Leasing attualmente in essere da parte del richiedente compilare i campi richiesti, replicandoli per ciascun contratto.

3 Materie prime

Specificare l'unità di lavorazione; nel caso l'investimento ne interessi più di una, specificare, a fianco dei dati riportati, l'unità di lavorazione di riferimento.

Compilare un riquadro per ogni tipologia/categoria di materia prima utilizzata nel processo produttivo, **indicando separatamente la materia prima biologica certificata e la materia prima destinata a produzioni tipiche ai sensi della normativa comunitaria.**

Nella colonna A devono figurare la quantità in tonnellate e il valore in euro.

I dati devono essere quelli delle materie prime utilizzate dall'impresa nel suo insieme; solo nella colonna B si devono specificare le quantità di materie prime utilizzate nel quadro dell'investimento progettato.

Per gli anni +1, +2, +3 (anni successivi alla data di fine investimento) i valori vanno espressi a prezzi costanti trascurando cioè l'inflazione.

Se necessario, utilizzare più pagine del modello 3.

Per ogni tipologia di materia prima interessata dall'investimento indicare in percentuale la provenienza prevista al termine dell'investimento.

4 Prodotti finiti

I quantitativi dei prodotti finiti devono essere pienamente coerenti con i quantitativi delle materie prime indicati al punto 3.

Specificare l'unità di lavorazione; nel caso l'investimento ne interessi più di una, specificare, a fianco dei dati riportati, l'unità di lavorazione di riferimento.

Compilare un riquadro per ogni tipologia/categoria di prodotti trasformati/commercializzati nel processo produttivo, **indicando separatamente il prodotto biologico certificato e le produzioni tipiche ai sensi della normativa comunitaria.**

Nella colonna A devono figurare la quantità in tonnellate e il valore in euro.

I dati devono essere quelli dei prodotti trasformati/commercializzati dall'impresa nel suo insieme; solo nella colonna B si devono specificare le quantità di produzioni realizzate nel quadro dell'investimento progettato.

Barrare la casella "solo commercializzazione" nel caso in cui il prodotto non è soggetto a trasformazione da parte dell'unità di lavorazione; se una tipologia di prodotto è in parte trasformato e in parte commercializzato, compilare due righe distinte.

Per gli anni +1, +2, +3 (anni successivi alla data di fine investimento) i valori vanno espressi a prezzi costanti trascurando cioè l'inflazione.

Se necessario, utilizzare più pagine del modello 4.

Per ogni tipologia di prodotto finito interessato dall'investimento indicare in percentuale la destinazione prevista al termine dell'investimento.

ALLEGATO 2 – PIANO AZIENDALE E RELAZIONE ECONOMICA



Finanziato
dall'Unione europea



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERE RADICI



Regione
Lombardia

INTERVENTO SRD13 – SRD22

"Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"

"Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"

PIANO AZIENDALE E RELAZIONE ECONOMICA

Ragione sociale dell'impresa:

1 Il progetto imprenditoriale

1.1 Descrizione del Progetto e dell'idea imprenditoriale (max. 4.000 caratteri)

Breve descrizione dell'idea imprenditoriale e delle attività connesse, della tempistica prevista per la conclusione del Progetto e per l'avvio dell'attività commerciale.

1.2 Descrizione del prodotto/servizio offerto (max. 4.000 caratteri)

Descrizione, da un punto di vista tecnico e commerciale, dei settori di applicazione, delle funzioni assolute e dei bisogni soddisfatti, degli eventuali elementi di differenziazione rispetto alla concorrenza, del livello attuale di sviluppo del prodotto/servizio, della gamma di prodotti e servizi (eventuali varianti, versioni, opzioni diverse da proporre ai clienti), dei servizi collegati, dei servizi complementari e accessori, delle eventuali certificazioni e/o autorizzazioni acquisite o da acquisire.
(Tali elementi devono essere riportati per tutti i prodotti e/o servizi oggetto dell'iniziativa).

1.3 Marketing mix (max. 4.000 caratteri)

Descrivere le strategie di vendita (canali distributivi, condizioni di pagamento, struttura commerciale esistente e/o prevista, assistenza). Descrivere le politiche di prodotto (ad esempio l'intenzione di ampliare/differenziare la gamma dei prodotti/servizi inizialmente offerti) e di prezzo (es. formulazione dei prezzi di vendita applicati ai prodotti compresi nella gamma, sconti, dinamiche previste dei prezzi di vendita applicati alla clientela).

1.4 Descrizione del mercato di sbocco (max. 4.000 caratteri)

Indicare il settore di riferimento, descrivere il mercato di riferimento attuale e il mercato target, la dimensione del mercato di riferimento (in valori e volumi) e il suo trend (indicando anche per questo valori e volumi), il territorio di riferimento, le eventuali barriere all'entrata e allo sviluppo. Identificare e descrivere i clienti attuali e/o potenziali (con una quantificazione degli stessi), i concorrenti diretti e indiretti (con una quantificazione degli stessi) e gli eventuali vantaggi competitivi nei confronti degli stessi.

Descrivere inoltre le principali caratteristiche del mercato di approvvigionamento, indicando l'eventuale individuazione di specifici fornitori. Sviluppare quanto sopra per tutti i prodotti/servizi offerti.
In relazione agli elementi di cui sopra fornire dati quantitativi a disposizione e relative fonti.

1.5 Descrizione della struttura organizzativa - Ruoli e funzioni (max.4.000 caratteri)

Descrivere la struttura organizzativa (prevista entro il termine del quinquennio a partire dalla presentazione della domanda), precisando ruoli e funzioni delle principali figure coinvolte (compresi i soci/amministratori), il numero di risorse per ciascuna funzione (specificando se sono dipendenti o risorse esterne ed indicando, in questo caso, il tipo di collaborazione).
Indicare la presenza nell'ambito della struttura organizzativa (al netto degli imprenditori/soci/amministratori) di competenze tecniche (già individuate) finalizzate alla produzione/erogazione dei prodotti/servizi offerti riconducibili al Progetto.

1.6 Processo di produzione/erogazione del prodotto/servizio (max. 4.000 caratteri)

Per ciascuna sede, indicare se già esistente o meno, dove è/sarà ubicata/o, le caratteristiche funzionali (superficie, suddivisione degli spazi), se di proprietà o in affitto (specificando il valore d'acquisto o il canone annuo) e, laddove debba essere ancora attivata/o, i tempi per l'attivazione. Descrivere le principali fasi del processo di produzione/erogazione del prodotto/servizio offerto, indicando da quali funzioni/risorse sono svolte, evidenziando l'eventuale ricorso a servizi esterni/di terzi. Descrivere e quantificare la capacità produttiva, riportando anche i fattori della produzione (beni e servizi) di cui si prevede l'impiego.

2 Le risorse coinvolte

2.1 Imprenditore/soci/amministratori

Per ciascun imprenditore/socio/amministratore inserire i dati previsti nella tabella di seguito riportata.

Imprenditore/Soci

Nominativo/Ragione sociale	Codice fiscale/Partita Iva	Quota (%)
.....
.....
.....
.....
.....

Amministratori

Nominativo	Codice fiscale	Ruolo
.....
.....
.....
.....
.....

2.2 Competenze del soggetto richiedente (max. 4.000 caratteri)

Per ciascun socio/amministratore evidenziare: anni di esperienza maturata nel medesimo settore in cui si intende sviluppare il progetto (specificando la natura dell'esperienza: lavorativa ovvero di "altri settori"), precedenti esperienze in iniziative imprenditoriali ovvero professionali; precedenti esperienze manageriali (specificando se nel medesimo settore in cui si intende sviluppare il progetto o in altro settore), competenze tecniche maturate in linea con lo sviluppo del progetto d'impresa/professionale, eventuali esperienze di gestione risorse finanziarie, eventuali esperienze di gestione risorse umane, progetti seguiti e obiettivi raggiunti, ruolo all'interno del progetto d'impresa/società. Ove siano presenti soci con personalità giuridica si chiede di indicare il settore di attività, le motivazioni per l'assunzione della partecipazione e le ricadute di quest'ultima.

.....

ALLEGATO 3 – METODOLOGIA STANDARD DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**METODOLOGIA STANDARD DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La l.r. n. 37 del 28 dicembre 2017 ha apportato modifiche all'articolo 2 della l.r. 11/2014 e all'articolo 28 ter della l.r. 34/1978, prevedendo per *"le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, l'introduzione di gradazioni della garanzia in funzione della classe di rischio e la relativa metodologia di definizione, nonché l'individuazione della più idonea tipologia di garanzia, in relazione alla tipologia delle imprese e alle caratteristiche e finalità della singola agevolazione"*.

In applicazione di quanto sopra, la presente metodologia standard di valutazione del rischio definisce le modalità di stima della classe di rischio di soggetti richiedenti l'accesso alle agevolazioni regionali, individuando diverse forme di garanzia e prevedendone la graduazione in funzione della classe di rischio medesima.

La presente Metodologia si applica unicamente ai soggetti richiedenti l'accesso ad agevolazioni regionali sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso (come definiti all'art. 2 della l.r. 11/2014 e all'art. 28 ter della l.r. 34/1978).

La presente metodologia non si applica ai soggetti percettori di contributi in conto capitale a fondo perduto (come definiti all'art. 2 della l.r. 11/2014 e all'art. 28 ter della l.r. 34/1978).

La metodologia di valutazione economico-finanziaria si articola come segue:

1. modello di *"credit scoring su dati storici"*: si applica ai soggetti richiedenti che sono in possesso di almeno n. 2 bilanci (depositati) ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali (presentate) alla data di presentazione della domanda. Si applica sulle misure regionali la cui agevolazione consiste nella concessione di contributi in conto capitale a rimborso con l'eccezione di quelli rientranti nel modello *"credit scoring per le start-up"* e di quelli in cui la delibera che definisce l'intervento regionale preveda l'utilizzo di una specifica e differente metodologia (rappresentata puntualmente nella delibera medesima) motivata sulla base di particolari esigenze del mercato e/o dei soggetti destinatari dell'intervento regionale;
2. modello di *"credit scoring per start-up"*: si applica alle iniziative regionali rivolte al supporto dell'avvio di impresa nonché a qualsiasi iniziativa regionale nell'ambito della quale il soggetto richiedente abbia avviato la propria attività da non oltre tre anni e non sia in possesso di almeno n. 2 bilanci (depositati) ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali (presentate) rispetto alla data di presentazione della domanda sulle misure regionali la cui agevolazione consiste nella concessione di contributi in conto capitale a rimborso, con l'eccezione di quelli in cui la delibera istitutiva dell'intervento regionale preveda l'utilizzo di una specifica e differente metodologia (rappresentata puntualmente nella delibera medesima) motivata sulla base di particolari esigenze del mercato e/o dei soggetti destinatari dell'intervento regionale.

Sulla base della metodologia di valutazione del rischio si identificano specifiche classi di rischio cui corrisponderà un esito della valutazione e un quadro cauzionale previsto ai fini del perfezionamento dell'operazione di concessione del contributo in conto capitale a rimborso.

1. Forme di garanzia ammissibili ai fini della definizione del quadro cauzionale

In attuazione dell'art. 2 della l.r. 11/2014 richiamata in premessa, si individuano le seguenti forme di garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento dell'operazione di concessione del contributo in conto capitale a rimborso:

- 1) fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario - d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario;
- 2) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB (ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141);

- 3) fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al soggetto richiedente (cd. "impresa sponsor"): le imprese che possono rilasciare fidejussione nell'interesse dei soggetti richiedenti l'agevolazione regionale sono solo i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno N. 2 bilanci depositati¹;
- 4) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo 15 – Cauzione e iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS² a condizione che la stessa sia in possesso di rating (con giudizio in ambito "*Investment grade*"³) rilasciato da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);
- 5) garanzie reali nella forma di *cash collateral* ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere esclusivamente rappresentati da titoli emessi dallo Stato Italiano;

Eventuali indicazioni operative e/o termini e condizioni degli specifici strumenti di garanzia saranno definiti in appositi format e resi disponibili per ogni singola iniziativa.

L'elenco delle forme di garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento di operazioni di concessione del contributo in conto capitale a rimborso potrà essere integrato e/o aggiornato sulla base delle evidenze rivenienti dall'andamento delle misure agevolative implementate nei 12 mesi successivi alla pubblicazione del presente documento e comunque anche nelle delibere istitutive dell'intervento regionale.

Ai fini del perfezionamento della contrattualizzazione dell'intervento di concessione del contributo in conto capitale a rimborso, è possibile presentare:

- 1) una sola garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate, per l'intero importo richiesto in sede di concessione a copertura dell'intervento di concessione del contributo in conto capitale a rimborso;
- 2) due garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola garanzia copra almeno il 20% dell'importo del contributo in conto capitale a rimborso. A titolo esemplificativo, se è richiesta una garanzia pari all'80% del valore del contributo in conto capitale a rimborso, è ammissibile una garanzia costituita per il 60% (del valore del contributo in

¹ La possibilità di rilasciare una garanzia da parte di un'impresa sponsor deve essere espressamente prevista nel bando/avviso relativo alla specifica iniziativa regionale, che dovrà indicare la documentazione da presentare a cura dell'impresa sponsor medesima. In sede di presentazione della domanda da parte del soggetto richiedente l'agevolazione, l'impresa sponsor dovrà dichiarare la disponibilità a rilasciare la suddetta fidejussione, fornendo la documentazione richiesta secondo le modalità indicate negli specifici bandi. Tale fidejussione potrà essere acquisita a seguito di valutazione del gradimento della stessa secondo la metodologia indicata al paragrafo 2. Tale fidejussione potrà essere acquisita solo a condizione che:

- i) La Fascia di valutazione in cui deve essere ricompresa l'impresa Sponsor è compresa tra i livelli 1-3 (vedi paragrafo 2.5);
- ii) il MOL (margine operativo lordo, calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'articolo 2425 del Codice Civile a cui vengono sommati gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. Per le società costituite in forma cooperativa, il MOL è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del cod.civ. e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa) oppure le Attività finanziarie (pari alla somma delle voci di cui all'art. 2424 Cod.Civ., voce Attivo, lettera C numero III paragrafo 6) - limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità - e voce Attivo, lettera C numero IV), siano pari o superiori all'importo del finanziamento richiesto (le n. 2 grandezze sono calcolate sulla base dell'ultimo bilancio approvato o depositato dell'impresa sponsor alla data della valutazione).

Nei singoli Avvisi/Bandi potranno essere definite limitazioni circa il numero di fidejussioni che una singola impresa sponsor può rilasciare nell'interesse di altre imprese fronte della concessione di agevolazioni finanziarie a valere su fondi regionali.

² Si specifica che sono imprese di assicurazione quelle iscritte all'IVASS riconducibili al ramo assicurativo danni n. 15 - Cauzione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private);

³ Ai fini del rispetto della condizione, sarà considerato valido l'ultimo giudizio di rating disponibile, rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data della stipula del contratto relativo all'intervento finanziario.

conto capitale a rimborso) da fideiussione rilasciata da una banca e per il 20% (del valore del contributo in conto capitale a rimborso) da garanzia reale (o altra forma di garanzia).

Con riferimento agli interventi di concessione del contributo in conto capitale a rimborso la cui garanzia richiesta supera quanto ammesso a titolo di anticipazione, il soggetto richiedente potrà presentare alla sottoscrizione del contratto:

- a) garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel decreto di concessione;
- b) garanzia a integrale copertura della quota in erogazione dell'intervento di concessione del contributo in conto capitale a rimborso, impegnandosi a presentare prima dell'erogazione del saldo (pena decadenza del contributo in conto capitale a rimborso concesso) un'integrazione della fidejussione per l'importo residuo (ovvero nuova garanzia per l'importo complessivo da garantire).

La verifica del valore delle garanzie⁴ sarà determinato solo alla data di acquisizione della garanzia stessa e per le fidejussioni personali il valore della garanzia sarà da intendersi pari al valore nominale del contributo in conto capitale a rimborso a cui ci riferisce.

⁴ Per le garanzie reali soggette ad oscillazioni periodiche del valore, il tasso di copertura dovrà essere determinato nel valore pari ad almeno il 120% del valore nominale della quota di contributo in conto capitale a rimborso su cui è richiesta la garanzia.

2. Credit scoring su dati storici e definizione del quadro cauzionale

La Metodologia di Credit Scoring su dati storici si basa sul Modello per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo Centrale di Garanzia (di seguito per brevità, "FCG" o "Fondo") ai fini della valutazione delle imprese che dispongono di almeno n. 2 bilanci approvati o n. 2 dichiarazioni dei redditi.

Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito per brevità, "MCC" o "Fondo") in qualità di gestore del Fondo Centrale di Garanzia - con la Circolare n. 3/2018 - ha informato della pubblicazione della versione integrale del nuovo modello di valutazione delle imprese basato sulla probabilità di inadempimento tramite il documento denominato "*Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo*" (di seguito per brevità, "Modello FCG"). Tale documento illustra la metodologia per il calcolo della fascia di valutazione e della probabilità di inadempimento dei soggetti richiedenti.

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci depositati del soggetto richiedente alla data di presentazione della richiesta di ammissione all'agevolazione (oppure sulle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate).

I soggetti in possesso di un solo bilancio o di una sola dichiarazione dei redditi (o di nessun bilancio o dichiarazione dei redditi) alla data di presentazione della domanda su misure regionali di concessione di contributi in conto capitale a rimborso sono esclusi dall'applicazione del Modello FCG:

- 1) se hanno avviato la propria attività da non oltre tre anni - sono valutati sulla base del modello di "credit scoring per start-up" di cui al successivo paragrafo 3;
- 2) se hanno avviato la propria attività da oltre tre anni - non sono valutabili e quindi non sono ammissibili alle agevolazioni regionali.

Il Modello FCG presenta una struttura modulare composta dalle seguenti aree informative:

- a. modulo economico - finanziario: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario;
- b. modulo andamentale: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, approfondendo la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema.

A questi si aggiunge una ulteriore sezione informativa finalizzata alla valutazione di eventuali eventi pregiudizievoli rilevanti aperti a carico della società ovvero, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti.

La valutazione finale del merito di credito del soggetto richiedente è il risultato dell'analisi congiunta dei dati contenuti nei due moduli sopracitati nonché degli eventuali eventi pregiudizievoli. L'integrazione dei singoli moduli avviene seguendo un approccio "a matrice" corretto in presenza di eventi pregiudizievoli secondo il meccanismo del *notching down*⁵.

A valle del processo di valutazione sopra descritto al soggetto richiedente viene attribuita una classe di valutazione a cui viene associata una probabilità di inadempimento così come dettagliato al successivo punto 2.3.

2.1 Il modulo economico - finanziario

Il modulo economico - finanziario è alimentato con un set informativo costituito da:

- per i soggetti richiedenti che adottano il regime di contabilità ordinaria, i dati degli ultimi due bilanci approvati o quelli dei prospetti contabili sulla base dei quali sono state redatte le ultime due dichiarazioni fiscali;
- per i soggetti richiedenti che adottano il regime di contabilità semplificata, i dati delle ultime due dichiarazioni fiscali.

Tale modulo prevede l'attribuzione di uno score parziale, compreso tra un minimo di EF1 ed un massimo di EF11, calcolato attraverso algoritmi differenti in funzione delle seguenti caratteristiche del soggetto richiedente:

- forma giuridica (Società di capitali, Società di persone, Ditte individuali e Liberi professionisti);
- regime di contabilità (contabilità ordinaria, contabilità semplificata);
- settore di attività economica (Industria, Commercio, Servizi, Immobiliare, Edilizia).

⁵ Attribuzione ad una o più classi di valutazione inferiori.

2.2 Il modulo andamentale

Il modulo andamentale è alimentato con un set informativo, costituito da:

- i. i dati di accordato e utilizzato del soggetto richiedente, con riferimento agli ultimi sei mesi dei rischi a scadenza e dell'esposizione per cassa, forniti dalla Centrale dei Rischi, qualora presenti;
- ii. i dati relativi ai contratti rateali, non rateali e carte del soggetto richiedente forniti da uno o più Credit Bureau: tali informazioni saranno acquisite solo per i soggetti richiedenti che adottano il regime di contabilità semplificata e per cui non sono presenti informazioni nella Centrale dei Rischi.

Tale modulo prevede l'attribuzione di uno score parziale, compreso tra un minimo di A1 ed un massimo di A11, calcolato attraverso algoritmi differenti in funzione della forma giuridica del soggetto richiedente analogamente a quanto previsto per il modulo economico-finanziario.

2.3 Attribuzione della classe di valutazione

Al fine di attribuire al soggetto richiedente una valutazione complessiva, gli score parziali determinati dai due moduli sono combinati tra loro attraverso le matrici di integrazione di seguito riportate, differenti in funzione della forma giuridica del soggetto richiedente (Società di capitali e Società di persone/Ditte Individuali e Liberi Professionisti).

Nel caso in cui non venga alimentato il modulo economico-finanziario con i relativi dati, non è possibile assegnare una valutazione al soggetto richiedente il quale è pertanto classificato come *Unrated*. Nel caso in cui non siano inserite tutte le informazioni necessarie o non siano superati i controlli di qualità (controlli di quadratura al fine di verificarne la correttezza e la congruità dei dati inseriti) secondo le logiche descritte nei documenti pubblicati da MCC, non è, infatti, possibile calcolare la probabilità di inadempimento. Per consentire di ottenere un esito ai fini della valutazione della Classe/Fascia di valutazione verranno apportate, ove possibile, le opportune correzioni/integrazioni al fine di superare in controlli di qualità del Modello FCG.

Sull'asse orizzontale è riportata la classe di valutazione risultante dal modulo andamentale (A1 – A11), mentre sull'asse verticale è riportata la classe di valutazione risultante dal modulo economico finanziario (EF1 – EF11). L'incrocio tra le due combinazioni determina la classe di valutazione "integrata" (1 – 12).

Matrice di integrazione società di capitali

SDC		MODULO ANDAMENTALE											
MODULO ECONOMICO FINANZIARIO	EF1	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	6	1
	EF2	1	2	2	2	2	3	3	4	5	6	7	2
	EF3	1	2	3	3	3	3	4	5	5	6	8	3
	EF4	1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	9	4
	EF5	2	2	3	4	5	5	5	6	7	8	10	5
	EF6	3	3	3	4	5	6	6	6	8	9	11	6
	EF7	3	3	3	4	5	6	7	7	8	10	11	7
	EF8	4	4	4	5	6	7	7	8	9	10	12	8
	EF9	5	5	5	5	7	8	8	9	9	11	12	9
	EF10	7	7	7	7	8	9	10	10	11	11	12	10
	EF11	9	9	9	9	10	11	11	12	12	12	12	12
	N.D.	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated

Matrice di integrazione società di persone, ditte individuali e liberi professionisti

SDP/DI		MODULO ANDAMENTALE											
MODULO ECONOMICO FINANZIARIO	EF1	1	1	1	1	1	2	2	3	5	5	6	1
	EF2	1	2	2	2	2	3	3	5	5	6	6	2
	EF3	1	2	2	2	2	3	4	5	6	6	6	3
	EF4	1	2	2	2	3	4	5	6	6	7	7	4
	EF5	2	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	5
	EF6	2	2	2	3	4	5	6	7	7	8	8	6
	EF7	3	3	3	3	5	6	7	7	8	8	9	7
	EF8	4	4	4	4	6	7	7	7	8	9	11	8
	EF9	5	5	5	5	6	8	8	9	9	10	12	9
	EF10	6	6	6	6	6	8	9	10	10	12	12	11
	EF11	8	8	8	8	8	9	9	10	12	12	12	12
	N.D.	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated

Una volta determinata la classe di valutazione assegnata al soggetto richiedente, è previsto un aggiustamento in funzione della presenza di alcuni eventi pregiudizievoli rilevanti a carico della società ovvero, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti.

La presenza di una o più eventi pregiudizievoli appartenenti alle famiglie “Ipoteca giudiziale/pignoramento”, “Ipoteca legale”, “Domanda giudiziale”, sia essa associata alla società e/o al socio con cariche rilevanti, produce l’automatico declassamento di due classi di valutazione.⁶

La presenza di una pregiudizievole associata alla famiglia “Fallimento e similari” determina la non ammissibilità del soggetto richiedente.

Il modello restituisce una valutazione finale espressa su una scala di valutazione composta da 12 classi, raggruppabili in 5 fasce di valutazione, a cui si aggiunge la classificazione “unrated” (UN), se falliscono i controlli di *data quality*. A ciascuna classe di valutazione finale è attribuito un tasso di default empirico (cd. “probabilità di inadempimento”) secondo la seguente tabella:

⁶ La classe di valutazione attribuita a seguito dell’integrazione dei due moduli subisce uno spostamento di due classi peggiorative fino (al massimo) alla classe 12, qualora si verificano le seguenti fattispecie:

- a) Presenza di uno o più eventi pregiudizievoli a carico della società associata alle famiglie “Ipoteca giudiziale /pignoramento”, “Ipoteca legale”, “Domanda giudiziale”;
- b) Presenza di uno o più eventi pregiudizievoli a carico dei soci con cariche rilevanti, per le Società di persone, associata alle famiglie “Ipoteca giudiziale/pignoramento”, “Ipoteca legale”, “Domanda giudiziale”;

Da ciò ne consegue che, nel caso si verificassero entrambi gli eventi, l’impresa subirà il declassamento di 4 classi di valutazione fino (al massimo) alla classe 12.

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Probabilità di inadempimento
1	1	0,12%
2	2	0,33%
3		0,67%
4		1,02%
5	3	1,61%
6		2,87%
7		3,62%
8	4	5,18%
9		8,45%
10		9,43%
11	5	16,30%
12		22,98%

Per maggiori approfondimenti si rimanda ai documenti tempo per tempo vigenti, aggiornati ed integrati a cura di MCC, tra cui:

- Disposizioni operative
- Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo

2.4 Applicazione del Modello MCC

L'applicazione del Modello MCC avverrà attraverso l'utilizzo del *tool* di calcolo reso disponibile da MCC tempo per tempo vigente e tramite cui è possibile – a seguito di inserimento dei dati richiesti nel modulo economico-finanziario, nel modulo andamentale e nel blocco informativo - calcolare Classe di valutazione, Fascia di valutazione e Probabilità di inadempimento dei singoli soggetti richiedenti.

Ai fini della valutazione dei soggetti richiedenti, si considera valido l'esito rilasciato dal portale di MCC sulla base dei dati inseriti e dei moduli che è stato possibile alimentare a fronte delle informazioni disponibili.

L'esito acquisito è considerato valido in funzione della metodologia di calcolo impostata da MCC vigente.

Nel caso in cui non siano disponibili tutte le informazioni necessarie o non siano superati i controlli di qualità (controlli di quadratura al fine di verificarne la correttezza e la congruità dei dati inseriti) secondo le logiche descritte nei documenti pubblicati da MCC, non è possibile calcolare la probabilità di inadempimento. Per consentire di ottenere un esito ai fini della valutazione della Classe/Fascia di valutazione verranno apportate, ove possibile, le opportune correzioni /integrazioni al fine di superare in controlli di qualità del Modello FCG.

2.5 La valutazione finale (credit scoring)

Sulla base di quanto sopra, si identificano le seguenti classi di valutazione a loro volta raggruppate in fasce di valutazione in base alle quali la domanda di contributo in conto capitale a rimborso presentata è considerata ammissibile o non ammissibile:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Esito
1	1	Ammissibile
2	2	
3		
4		
5	3	
6		
7		
8	4	
9		
10		
11	5	Non ammissibile
12		

Nel caso in cui un intervento regionale preveda l'attribuzione di un punteggio relativo alla fase di valutazione economico-finanziaria ai fini dell'ammissibilità del soggetto richiedente, i valori previsti della Classe di valutazione saranno riproporzionati (e arrotondati alla seconda cifra decimale) alla scala di punteggio inserita all'interno della griglia di valutazione dello specifico intervento regionale.

Ad esempio, qualora l'intervento regionale preveda un punteggio relativo alla fase di valutazione economico-finanziaria pari a 30 punti:

1.

alla Classe di valutazione 1 verrà assegnato il punteggio massimo, pari a 30 punti;
2.

alle restanti Classi di valutazione (da 2 a 12) verrà assegnato un punteggio corrispondente a quello della Classe di valutazione immediatamente superiore diminuito di 2,5 punti [ovvero del rapporto tra 30 (punteggio massimo) e 12 (numero di classi)].

Ad esempio, alla Classe di valutazione 2 verrà assegnato un punteggio pari a 27,50, dato dalla differenza tra 30 (punteggio della Classe di valutazione 1) e 2,5, così come riportato nella tabella seguente:

Classe di Valutazione	Fascia di Valutazione	Punteggio assegnato
1	1	30,00
2	2	27,50
3		25,00
4		22,50
5	3	20,00
6		17,50
7		15,00
8	4	12,50
9		10,00
10		7,50
11	5	5,00
12		2,50

2.6 La determinazione del quadro cauzionale e dell'importo finanziabile

Nel caso in cui il soggetto richiedente risulti in una classe tra quelle ammissibili (le classi di valutazione comprese tra la 1 e la 10) al soggetto richiedente viene attribuito il relativo quadro cauzionale in relazione alla Classe di valutazione così come illustrato nella tabella seguente:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Quadro cauzionale
1	1	Ammissibile senza garanzia
2	2	
3		
4		
5	3	
6		
7		
8	4	amm. con garanzia 30% del finanziamento
9		amm. con garanzia 50% del finanziamento
10		amm. con garanzia 80% del finanziamento
11	5	Non ammissibile
12		

In caso di ammissibilità, ai fini del calcolo dell'importo massimo finanziabile con risorse regionali è possibile concedere un finanziamento per l'importo determinato sulla base dell'istruttoria, se il finanziamento è \leq 35% del Valore della Produzione. Se non è rispettata tale condizione il massimo finanziamento concedibile è pari al 35% del Valore della Produzione. Si intendono per:

- **Finanziamento:** l'importo del finanziamento agevolato determinato sulla base dell'istruttoria;
- **Valore della Produzione:** valore massimo del Valore della Produzione realizzato negli ultimi 3 bilanci depositati. Per soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – si utilizzerà il maggiore valore della voce Totale componenti positivi valorizzata al Quadro IP o equivalente (ad es. Quadro RF o Quadro RG) nelle ultime 3 dichiarazioni fiscali.

2.7 Non ammissibilità

Qualora la Classe di valutazione sia superiore a 10 o l'impresa venga classificata come "unrated", anche a seguito delle correzioni /integrazioni apportate al fine di superare in controlli di qualità del Modello FCG, non sarà possibile concedere il finanziamento. Resta inteso che qualora nel corso dell'attività istruttoria si rilevi una o più delle seguenti fattispecie non sanabile:

- 1) presenza di insoluti⁷ o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente e soggetti correlati⁸ ;
- 2) presenza di esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria in capo al soggetto richiedente;
- 3) presenza di una pregiudizievole associata alla famiglia "Fallimento e similari" in capo al soggetto richiedente;

verrà attribuita la classe di valutazione 12 determinando la non ammissibilità del soggetto richiedente.

Il finanziamento non sarà ammissibile anche nel caso in cui, sulla base delle verifiche in merito all'importo massimo finanziabile (par. 2.6), si determini un importo massimo del finanziamento concedibile inferiore al minimo previsto dalla specifica misura regionale di concessione di contributi in conto capitale a rimborso.

3. Modalità di applicazione del Credit scoring per start-up e definizione del quadro cauzionale

La metodologia di "credit scoring per start-up" si basa sull'utilizzo di *ratios* che tengono intrinsecamente conto di elementi quantitativi e qualitativi.

Nello specifico, sulla base di alcune grandezze economico-patrimoniali prospettiche indicate dai soggetti richiedenti (ad es. *ricavi di vendita, altri ricavi, consumi, servizi per lavorazioni esterne, costi commerciali, altri servizi, spese generali, affitti, costo del personale, giacenze medie di magazzino, tempi medi di incasso/pagamento, aliquote IVA, investimenti, fonti di copertura*) saranno stimate le dinamiche economico-patrimoniali del soggetto richiedente in funzione di un modello di budget standardizzato⁹, che tenga adeguatamente conto del livello di descrizione e della congruità delle informazioni fornite, al fine di normalizzarle sulla base di variazioni in rettifica predefinite.

Sulla base dei dati forniti dal soggetto richiedente come rettificati in sede di valutazione, il modello di budget standardizzato stimerà le dinamiche economico patrimoniali su un arco temporale di:

- 3 (tre) anni, ove l'importo complessivo richiesto del finanziamento (con riferimento ai fondi regionali) è inferiore a euro 500mila;
- 5 (cinque) anni, ove l'importo complessivo richiesto del finanziamento (con riferimento ai fondi regionali) è pari o superiore a euro 500mila.

Gli indicatori quantitativi utilizzati sono i seguenti quattro *ratios* calcolati per ciascun esercizio (annualità) del budget, ad eccezione del primo:

1. rapporto tra i mezzi propri (Patrimonio Netto e finanziamenti soci) e il capitale investito;
2. rapporto tra il flusso di cassa (generato nell'esercizio) al servizio del debito e la somma delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine rimborsate nell'esercizio (comprenditive di quota capitale e quota interessi);
3. rapporto tra l'eccedenza del valore della produzione rispetto al "punto di pareggio" (ovvero il valore della produzione che permettere di coprire i costi fissi) ed il valore della produzione medesima;
4. rapporto tra Margine Operativo Lordo e Valore della Produzione.

L'applicazione dei *ratios* sopra descritti comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 (zero) e 5 (cinque) sulla base della seguente tabella:

⁷ Si considerano insoluti, nel caso in cui da gestionale di Finlombarda S.p.A. si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

⁸ I soggetti correlati al soggetto richiedente sono tutti i soggetti che detengono (direttamente e indirettamente) quote/partecipazioni superiori al 50% nel capitale sociale del soggetto richiedente, l'amministratore unico o i legali rappresentanti del soggetto richiedente.

⁹ Tra l'altro si segnala che la fiscalità dei diversi soggetti richiedenti è trattata in maniera omogenea e standardizzata a prescindere dallo specifico regime fiscale cui è sottoposto il soggetto richiedente.

Punti	(PN + Fin. Soci) / Capitale investito	Flusso di cassa al servizio del debito / Rate fin. MLT	Margine di sicurezza rispetto al punto di pareggio	MOL / Vdp
5	> 30%	> 2,0	> 30%	> 18%
4	> 25%; <= 30%	> 1,5; <= 2,0	> 20%; <= 30%	> 16,5%; <= 18%
3	> 20%; <= 25%	> 1,3; <= 1,5	> 15%; <= 20%	> 13%; <= 16,5%
2	> 12%; <= 20%	> 1,2; <= 1,3	> 10%; <= 15%	> 8,0%; <= 13%
1	> 5%; <= 12%	> 1,0; <= 1,2	> 5%; <= 10%	> 3,0%; <= 8,0%
0	<= 5%	<= 1,0	<= 5%	<= 3,0% (o se VdP=0)

La sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascuna *ratio* con riferimento a ogni singolo esercizio prospettico esaminato consente di ottenere il punteggio assegnato al singolo esercizio prospettico.

Il punteggio totale sarà dato dalla media ponderata del punteggio di tutti gli esercizi prospettici (ad eccezione del primo), con un fattore di ponderazione che valorizzi maggiormente il risultato dell'ultimo esercizio prospettico, secondo la seguente tabella:

Finanziamento richiesto	< 500 k€	>= 500k€
Peso del 2° esercizio	20%	10%
Peso del 3° esercizio	80%	20%
Peso del 4° esercizio		30%
Peso del 5° esercizio		40%

Ai fini della determinazione del punteggio dell'analisi economico-finanziaria:

- il punteggio totale ottenibile sulla base dei *ratios* sopradescritti è quindi compreso tra 0 (zero) e 20 (venti) punti;
- Il punteggio così ottenuto sarà poi oggetto di “normalizzazione” (al fine di riportarlo su una scala da zero a trenta) applicando la seguente formula:
Punteggio analisi economico-finanziaria = punteggio totale ottenuto sulla base dei ratios moltiplicato per 1,50 (uno virgola cinquanta)
- non saranno ammessi a intervento finanziario, le iniziative che abbiano conseguito un punteggio relativo all'analisi economico-finanziaria, inferiore a 12 (dodici) punti, senza procedere ad effettuare l'analisi delle potenzialità della start-up (vedi infra).

La valutazione economico-finanziaria è integrata dall'analisi delle potenzialità della start-up effettuata sulla base della documentazione relativa alla start-up medesima, cui sarà assegnato un punteggio compreso tra 0 (zero) e 70 (settanta) punti, sulla base di n. 3 sottocriteri:

- i) la valutazione delle competenze imprenditoriali, professionali, manageriali maturate in precedenti iniziative imprenditoriali ovvero professionali, e/o competenze maturate in precedenti esperienze lavorative o di altra natura curriculare nel settore specifico di attività del soggetto richiedente;
- ii) la valutazione delle voci di ricavo del progetto sulla base della documentazione fornita dal soggetto richiedente;
- iii) la valutazione delle voci di costo del progetto sulla base della documentazione fornita dal soggetto richiedente.

Criteri di valutazione	Sotto-criteri	Valorizzazione	Punteggio
POTENZIALITA' DELLA START-UP	Competenze imprenditoriali, professionali, manageriali maturate in precedenti iniziative imprenditoriali ovvero professionali, e/o competenze maturate in precedenti esperienze lavorative o di altra natura curriculare nel settore specifico	0 - 20	0 - 70
	Valutazione delle voci di ricavo del progetto sulla base del business plan presentato	0 - 25	
	Valutazione delle voci di costo del progetto sulla base del business plan presentato	0 - 25	
ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA	Analisi economico-finanziaria del modello riportante i dati economico-finanziari e patrimoniali prospettici allegato al business plan	0 - 30	0 - 30

Il punteggio totale (il *credit scoring* per start-up) sarà dato dalla somma del punteggio dell’analisi economico-finanziaria e del punteggio dell’analisi della potenzialità della start-up:

- il punteggio totale ottenibile sulla base delle valutazioni di cui sopra è quindi compreso tra 0 (zero) e 100 (cento) punti;
- non saranno ammessi a intervento finanziario, le iniziative che abbiano conseguito un *credit scoring* inferiore a 50 punti.

3.1 Esito della valutazione

In funzione del punteggio assegnato tramite il metodo di valutazione del “*credit scoring per start-up*”, al soggetto richiedente viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale illustrati nella tabella seguente:

Classe di rischio	Esito/quadro cauzionale	Punteggio Credit Scoring per start-up
Classe 1	Ammissibile senza Garanzia	> =80
Classe 2	Ammissibile con garanzia pari al 30% del valore del finanziamento agevolato concesso	> =70; <80
Classe 3	Ammissibile con garanzia pari al 50% del valore del finanziamento agevolato concesso	> =60; <70

Classe 4	Ammissibile con garanzia pari all'80% del valore del finanziamento agevolato concesso	>=50; <60
----------	---	-----------

3.2 Non ammissibilità (Credit scoring <50)

Qualora il Credit scoring dovesse risultare inferiore a 50 (cinquanta) punti non sarà possibile concedere il finanziamento. Tale previsione dovrà essere espressamente prevista nei bandi regionali di concessione di contributi in conto capitale a rimborso quale causa di non ammissibilità.

Resta inteso che qualora nel corso dell'attività istruttoria si rilevi una o più delle seguenti fattispecie, l'analisi economico-finanziaria si concluderà con esito negativo, con l'assegnazione di un punteggio complessivo pari a zero punti:

1. presenza di insoluti¹⁰ o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente e soggetti correlati¹¹ ;
2. presenza di protesti negli ultimi 5 (cinque) anni sul soggetto richiedente e soggetti correlati¹² per cui non sia comprovata l'avvenuta sistemazione in fase di istruttoria.

4. Deroghe

La metodologia di rating di cui al presente documento si applica nei limiti previsti dalla legislazione regionale vigente e, pertanto, qualora sopravvenissero norme che, per particolari categorie di soggetti o per soglie di contributi in conto capitale a rimborso, escludessero la richiesta di garanzie alle imprese beneficiarie, la stessa non troverebbe applicazione.

¹⁰ Si considerano insoluti, nel caso in cui da gestionale di Finlombarda S.p.A. si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenzamento del debito

¹¹ I soggetti correlati al soggetto richiedente sono tutti i soggetti che detengono (direttamente e indirettamente) quote/partecipazioni superiori al 50% nel capitale sociale del soggetto richiedente, l'amministratore unico o i legali rappresentanti del soggetto richiedente, siano essi effettivi o dichiarati nella domanda di accesso

¹² I soggetti correlati al soggetto richiedente sono tutti i soggetti che detengono (direttamente e indirettamente) quote/partecipazioni superiori al 50% nel capitale sociale del soggetto richiedente, l'amministratore unico o i legali rappresentanti del soggetto richiedente, siano essi effettivi o dichiarati nella domanda di accesso.

ALLEGATO 4 – RELAZIONE PREVISIONALE START-UP



Finanziato
dall'Unione europea



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



Regione
Lombardia

RELAZIONE PREVISIONALE START-UP

Ragione sociale dell'impresa:

3 I dati economico-finanziari

I paragrafi della presente sezione sono finalizzati a verificare quanto riportato nel "Modello dati economico-finanziari e patrimoniali prospettici".

3.1 Descrizione del fatturato previsto (max. 2.000 caratteri)

Descrizione dettagliata di come sono stati stimati i quantitativi ed i prezzi unitari di vendita dei prodotti/servizi, anche in relazione al mercato di riferimento, specificando le eventuali fonti utilizzate per la loro stima.

.....

3.2 Descrizione degli altri ricavi (max. 1.000 caratteri)

Descrizione dettagliata di come sono stati stimati gli altri ricavi specificando le eventuali fonti utilizzate per la loro stima.

.....

3.3 Descrizione di tutte le voci di costo previste/stimate nel modello dati economico-finanziari e patrimoniali prospettici (max. 4.000 caratteri)

Descrizione dettagliata di come è stata prevista/stimata ciascuna voce di costo (o la sua incidenza sul fatturato o sul valore della produzione) prevista nel budget economico-finanziario (di cui al documento obbligatorio "Modello dati prospettici"), indicando ove rilevante l'eventuale esposizione a rischi operativi/di mercato (tasso, cambio, materie prime, ambientali, di credito) e le politiche previste per minimizzarne gli effetti.

.....

3.4 Descrizione degli investimenti agevolabili e non agevolabili (max. 4.000 caratteri)

Descrizione dettagliata degli investimenti agevolabili e non agevolabili ossia non coperti dall'Intervento Finanziario di Regione Lombardia.

.....

3.5 Descrizione delle fonti di finanziamento dell'attività imprenditoriale/professionale (max. 4.000 caratteri)

Descrizione dettagliata delle fonti di finanziamento (a titolo di mezzi propri, finanziamento soci e finanziamenti di terzi) dell'attività imprenditoriale (di cui al documento obbligatorio "Modello dati economico-finanziari e patrimoniali prospettici"). Riportare le fonti di finanziamento già presenti/acquisite alla data della domanda o previste in funzione della presente richiesta di agevolazione.

.....

3.6 Descrizione dei tempi medi di giacenza del magazzino prodotti finiti e del magazzino materie prime, di incasso clienti e di pagamento fornitori (compresi i fornitori di impianti, macchinari e attrezzature) previsti/stimati nel Modello dati economico-finanziari e patrimoniali prospettici (max. 2.000 caratteri)

Descrizione dettagliata di come sono stati previsti/stimati i tempi medi di giacenza del magazzino prodotti finiti e del magazzino materie prime, di incasso clienti e di pagamento fornitori (compresi i fornitori di impianti, macchinari e attrezzature) previsti nel budget economico-finanziario.

.....

ALLEGATO 5 – MODELLO CONTABILE SEMPLIFICATO – DATI ECONOMICO FINANZIARI E PATRIMONIALI PROSPETTICI START-UP



MODELLO CONTABILE SEMPLIFICATO – DATI ECONOMICO FINANZIARI E PATRIMONIALI PROSPETTICI START-UP

DATI ANAGRAFICI																
										PRIMO ANNO DI PIANO:	2025					
DATI ANAGRAFICI																
Soggetto richiedente:																
Codice Fiscale:						P. IVA:										
INFORMAZIONI SULL'INTERVENTO RICHIESTO																
Importo spese ammissibili:				€	INSERIRE IMPORTO DELLE SPESE AMMISSIBILI PRESENTATE											
Intervento finanziario richiesto:				€	INSERIRE IMPORTO DELL'INTERVENTO FINANZIARIO RICHIESTO											
di cui Finanziamento:		-		€	a valere sul Fondo Credito		-		€	a valere su risorse banca						
di cui Contributo:		-		€												
DATI ECONOMICO-FINANZIARI-PATRIMONIALI																
RICAVI DALL'ATTIVITA' PRIMARIA		2025			2026			2027			2028			2029		
Tipo di prodotto / servizio (per macrocategoria)		Q.tà	Prezzo medio unitario (€)	Ricavi (€)	Q.tà	Prezzo medio unitario (€)	Ricavi (€)	Q.tà	Prezzo medio unitario (€)	Ricavi (€)	Q.tà	Prezzo medio unitario (€)	Ricavi (€)	Q.tà	Prezzo medio unitario (€)	Ricavi (€)
				0			0			0			0			0

			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
TOTALE (€):			0			0			0			0			0

ALTRI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI	2025	2026	2027	2028	2029
Altri ricavi (€)					
Incidenze su Valore della Produzione					
Consumi (%)					
Servizi per lavorazioni esterne (%)					
Altri servizi (€)					
Spese generali (€)					
Affitti (€)					
Canoni leasing (€)					
Incidenza dei costi commerciali sui Ricavi delle vendite					
Costi commerciali (%)					
Dati relativi al personale dipendente					
Numero medio dipendenti su base annua					
Retribuzione Annuale Lorda media/dipendente (al netto oneri sociali e T.F.R.) (€)					
Totale costi del personale al netto di oneri sociali e T.F.R. (€)	0	0	0	0	0
Dati relativi ai gg medi di incasso clienti e pagamento fornitori (anno = 360 gg)					
Dilazione incasso clienti (gg) - (minimo 1 gg e massimo 90 gg)					
Dilazione pagamento fornitori (gg) - (minimo 1 gg e massimo 90 gg)					
Dilazione pagamento Investimento (gg) - (minimo 1 gg e massimo 360 gg)					
Dati relativi alla giacenza media del magazzino (anno = 360 gg; minimo 1 gg e massimo 90 gg)					
Giacenza Media Magazzino prodotti finiti (gg) - (minimo 1 gg e massimo 90 gg)					
Giacenza Media Magazzino materie prime (gg) - (minimo 1 gg e massimo 90 gg)					
Altri dati					
Aliquota media IVA acquisti (%)					

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 18 giugno 2025

Aliquota media IVA vendite (%)	
Aliquota media IVA investimenti (%)	

INVESTIMENTI (€)	Totale	2025	2026	2027	2028	2029
Investimento agevolabile						
Immobili - costruzione o miglioramento						
Immobili - acquisto						
Impianti e macchinari						
Apparecchiature e strumentazioni informatiche						
Totale investimento agevolabile capitalizzabile (A)	0	0	0	0	0	0
Altri investimenti (non agevolabili)						
Terreni e fabbricati						
Impianti						
Macchinari e attrezzature						
Arredi e attrezzature d'ufficio						
Beni immateriali (Marchi, brevetti, licenze, know how, licenze software)						
...						
...						
Totale investimento non agevolabile (B)	0	0	0	0	0	0
Totale investimento (A+B)	0	0	0	0	0	0

FONTI DI FINANZIAMENTO ATTUALI (€)	2025
Capitale sociale	
Apporti a riserve varie	
Finanziamento soci	
Intervento fin. richiesto a valere su Agroindustria	0
Altri debiti bancari a medio/lungo termine <i>(indicare nel Business Plan durata residua, tasso, pre-amm., n° rate annue)</i>	
Debiti bancari a breve termine	
Leasing	
Totale fonti di finanziamento	0

ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE IMPRESA SPONSOR

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

OGGETTO: INTERVENTO SRD22 - Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - Dichiarazione disponibilità a rilasciare fideiussione

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome	[COGNOME E NOME RAPPRESENTANTE LEGALE]		
Nato/a a	[COMUNE DI NASCITA]	Il	[DATA NASCITA]
Residente a	[COMUNE RESIDENZA]	Via	[VIA RESIDENZA]
	CAP [CAP RESIDENZA]	Prov.	[PROVINCIA RESIDENZA]
Codice fiscale	[C.F. DICHIARANTE]		

in qualità di*:

Legale rappresentante/titolare dell'impresa [RAGIONE SOCIALE IMPRESA SPONSOR]

Sede legale, come da visura camerale:

Comune	[COMUNE SEDE LEGALE IMPRESA]	Via	[INDIRIZZO SEDE LEGALE IMPRESA]
	CAP [CAP SEDE LEGALE IMPRESA]	Prov.	[PROVINCIA SEDE LEGALE IMPRESA]
Codice fiscale	[C.F. IMPRESA SPONSOR]		
PEC	[PEC IMPRESA SPONSOR]		

DICHIARA

- 1) di essere a conoscenza delle Disposizioni attuative per la presentazione delle domande a valere sull'Intervento SRD22 "Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli";
- 2) di essere disponibile a rilasciare fideiussione nell'interesse del soggetto richiedente l'agevolazione regionale, [RAGIONE SOCIALE IMPRESA DA GARANTIRE] a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni che potranno essere assunte dal soggetto richiedente medesimo e fino a un importo massimo garantito pari a Euro [IMPORTO DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO];
- 3) di possedere i requisiti previsti delle disposizioni attuative ai fini del rilascio della suddetta fideiussione;
- 4) di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione Lombardia e/o il Soggetto gestore riterranno utile richiedere ai fini dell'iter istruttorio di cui al paragrafo 14 delle disposizioni attuative;

- 5) di NON avere rilasciato nessuna fideiussione nell'interesse di altre imprese a fronte della concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'Intervento SRD22;
- 6) di aver allegato la seguente documentazione:
- ☐ copia dell'ultimo bilancio, completo degli allegati, relativo all'ultimo esercizio (se già approvato e non ancora depositato);

INFINE MANIFESTA

il consenso ex art. 23 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, preso atto dell'informativa di cui all'allegato 10 alle disposizioni attuative dell'Intervento SRD22 – anno 2025, resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, a che Regione Lombardia e il Soggetto Gestore procedano al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

Luogo e data

Firma digitale o elettronica

ALLEGATO 7 – AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO

Alla Regione Lombardia

.....
.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 2115/2021 – Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 “Intervento SRD13 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” e “Intervento SRD22 – Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Provincia _____
il ____/____/____ e residente nel Comune di _____ Provincia _____ in via
_____, Codice fiscale _____, in qualità di
proprietario/comproprietario dei terreni/fabbricati accatastati al NCT del Comune di _____:

Sezione __, Foglio __, Particella ____, Subalterno ____,

Sezione __, Foglio __, Particella ____, Subalterno ____,

Sezione __, Foglio __, Particella ____, Subalterno ____,

Sezione __, Foglio __, Particella ____, Subalterno ____,

Sezione __, Foglio __, Particella ____, Subalterno ____,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di **autorizzare** l’impresa/società _____,
con sede a _____ Provincia _____ via _____,
Codice fiscale/Partita IVA: _____ ad eseguire gli interventi previsti nella domanda di
finanziamento n. _____ del PSP 2023-2027 - “Intervento SRD13 – Investimenti per la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” e “Intervento SRD22 – Strumento finanziario Lombardia: Investimenti
per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”

*Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a informato che i dati
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Data e luogo

Firma del dichiarante

ALLEGATO 8 – QUADRO DI RAFFRONTO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Totale contributo finanziato				

Data e luogo

Firma del dichiarante

ALLEGATO 9 – MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

PREMESSA

Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.M. 93348/2024), avente ad oggetto *"Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027"*, dà attuazione al Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 (di seguito D. lgs. n. 42/2023), individuando, tra l'altro, la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Per quanto riguarda gli interventi non connessi alle superfici e agli animali il sopracitato D.M., all'articolo 15, comma 8, demanda alle Autorità di gestione regionali/provinciali del Piano strategico della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027), sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione:

- a) delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- b) dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. stesso;
- c) dei casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'Intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'Intervento stesso;
- d) dei casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Pertanto, il presente documento:

- disciplina a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 93348/2024,
- riassume i casi di inosservanze/inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del contributo concesso o da concedere al beneficiario.

DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un Intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal contributo.

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (articolo 2 lettera aa) del D.M. 93348/2024).

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere rappresentato dall'importo dell'intero Intervento o di una sola Azione, se prevista.

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti dall'Intervento (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO – riduzione percentuale del contributo calcolata in base a Gravità-Entità-Durata e Ripetizione (articolo 15, D. lgs. n. 42/2023).

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PORTATA o ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA– impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PERSISTENZA o DURATA DELL'INOSSERVANZA - parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AUTO – riduzione dell'importo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

SANZIONE - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (articolo 2, D.M.93348/2024).

RIPETIZIONE/REITERAZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO - inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (articolo 2, D.M. 93348/2024).

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

AZIONE CORRETTIVA - intervento che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza ad un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento. A fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non viene applicata.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Le condizioni da ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di sostegno e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo.

Le condizioni previste dal bando per presentare la domanda devono essere mantenute fino all'erogazione del saldo del contributo.

Qualora venga richiesto il cambio del beneficiario di un contributo, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al contributo.

ULTERIORE CASISTICA DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche e dell'art. 15, comma 6, del D.M. 93348/2024, ai beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.M. 93348/2024, nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti di cui sopra (comma 6 del D.M. 93348/2024), si applica prima la riduzione sopra indicata e poi la riduzione relativa alle inadempienze sotto specificate.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno si assume gli impegni previsti dal bando e gli altri obblighi di intervento.

In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare una riduzione o l'esclusione, come di seguito specificato.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi (art. 1 del decreto legislativo n. 42/2023):

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'OPR o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dal bando, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del D.M. 93348/2024, " *Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)*".

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle riduzioni del contributo gli impegni di intervento affini possono essere riuniti in "gruppo di impegni".

Il montante è l'importo complessivo degli investimenti/contributi interessato dalla violazione.

L'inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dall'impegno
- Entità - parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- Durata - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

Livello di infrazione Basso = 1

Livello di infrazione Medio = 3

Livello di infrazione Alto = 5

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Per gli interventi SRD13-SRD22 gli impegni non sono stati raggruppati in "gruppi di impegni" per il calcolo delle riduzioni.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata. Il valore ottenuto si arrotonda al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori $(3 + 1 + 3) = 7$ e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella, al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione individuata da Regione Lombardia
Inferiore a 3	3 %
Tra 3 (compreso) e inferiore a 4	5 %
Uguale o superiore a 4	7 %

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo "Inferiore a 3") dell'importo totale dell'Intervento a cui si riferisce l'impegno violato. Per ciascun impegno violato si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni degli impegni afferenti all'Intervento e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'Intervento.

Ripetizione dell'inadempienza, inadempienze gravi.

In caso di reiterazione dell'inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità-entità e durata, pari al doppio di quanto previsto.

Una inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024). Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave. (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

IMPEGNI PREVISTI PER GLI INTERVENTI SRD13-SRD22

Le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative agli Interventi **SRD13-SRD22** indicano, al paragrafo 29, gli impegni per i quali, in caso di mancato rispetto, è prevista la decadenza parziale o totale del contributo.

Nella tabella successiva sono riportati gli impegni che determinano la decadenza parziale per gli Interventi **SRD13-SRD22**.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 1: INTERVENTO SRD13 – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI INTERVENTO SRD22 – STRUMENTO FINANZIARIO LOMBARDIA: INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE AGLI IMPEGNI						
GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI CHE DETERMINANO DECADENZA PARZIALE	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	AZIONE CORRETTIVA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 ²⁶	(1) informazioni incomplete (3) informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Integrare, se possibile, le informazioni /pubblicizzazioni, come previsto dal decreto approvato dall'AdGR, entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza.	Intervento
2	Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi previsti dal bando. N.B. - La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori (*)	(1)	(1)	(1)		Intervento N.B. - Decadenza totale dal contributo in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento oltre il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando.

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 18 giugno 2025

3	Rispettare le norme in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro	(5)	(3)	(5)		Intervento

²⁶ Secondo quanto indicato dal Decreto approvato da Adgr n. 5456 del 5 aprile 2024, reperibile al seguente link: [Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione \(regione.lombardia.it\)](https://regione.lombardia.it/indagini-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione).

ALLEGATO 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) – Bandi interventi a superficie e strutturali

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo rurale	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell’art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	
--	---	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

ALLEGATO B**SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI SUL CSR 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA (D.G.R. N. XII/4448 DEL 26/05/2025)****Interventi**

SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"

SRD22 "Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"

PREMESSE

1. Ai sensi dell'art. 80 comma 1 del Regolamento (UE) 2021/2115 il sostegno sotto forma di strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del Regolamento (UE) 2021/1060 può essere concesso nell'ambito dei tipi di intervento di cui agli artt. da 73 a 78 del medesimo regolamento.
2. Regione Lombardia ha approvato, con D.G.R. n. XII/4448 del 26/05/2025, l'istituzione del "Fondo credito" per l'erogazione dei finanziamenti a valere sull'intervento SRD 22 – strumento finanziario Lombardia "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e, contestualmente, ha approvato lo schema generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul programma FEASR 2023-2027 e definizione delle modalità di convenzionamento, in attuazione dell'art. 7 della L.R. 24/2021, la cui adesione, da parte dei Soggetti finanziatori, è condizione necessaria per poter aderire alla presente Scheda Tecnica di Intervento;
3. Il PSP 2023-2027 e il CSR 2023-2027 della Regione Lombardia:
 - riconoscono il ruolo di rilievo rivestito dagli strumenti finanziari a sostegno della competitività del comparto agro-alimentare, in particolare con riferimento al (SO2) "Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione" di cui all'art. 6 del Reg. (UE) 2021/2115;
 - individuano tra gli interventi privilegiati per il sostegno attraverso gli strumenti finanziari gli investimenti nella trasformazione, nella commercializzazione e nello sviluppo di prodotti agricoli, di cui all'articolo 73 del Reg. (UE) 2021/2115, ed in particolare l'intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" e l'intervento SRD22 "Strumento finanziario Lombardia: investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli";

- 4- La presente Scheda Tecnica di Intervento è approvata con il medesimo provvedimento che approva il Bando e le disposizioni attuative con i quali sono stati resi noti i termini e le modalità per la partecipazione all'Iniziativa¹.

DEFINIZIONI

Agevolazione: l'agevolazione è composta da una quota di contributo in conto capitale ed una quota di finanziamento agevolato a valere su risorse del fondo credito;

Bando: si intende l'avviso per la presentazione delle domande di partecipazione all'Iniziativa da parte dei Soggetti richiedenti;

Contratto di Finanziamento: si intende il Contratto che verrà stipulato dall'Intermediario Finanziario con il Soggetto beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento;

Contributo: si intende la quota di intervento finanziario erogata da Regione Lombardia, a titolo di contributo a fondo perduto;

Convenzione Quadro: si intende la Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FEASR 2023-2027, approvata con D.G.R. n. XII/4448 del 16/05/2025;

Domanda di aiuto: si intende la domanda di partecipazione all'Iniziativa presentata dal Soggetto richiedente, come meglio precisato nel Bando;

Dotazione Finanziaria: si intende la dotazione finanziaria allocata per l'Iniziativa, così come specificata nel Bando;

Equivalente sovvenzione lordo o ESL: importo corrispondente alla quantificazione monetaria dell'aiuto insito nell'agevolazione, costituito, per l'agevolazione concessa ai sensi del Bando, dalla somma dell'aiuto legato al contributo e di quello relativo al finanziamento agevolato;

Finanziamento: si intende il finanziamento a condizioni di mercato deliberato dall'Intermediario Finanziario con risorse proprie ed erogato al Soggetto beneficiario ai sensi del Bando;

Fondo Credito: si intende il Fondo istituito con D.G.R. n. XII/4448 del 26/05/2025 e con dotazione finanziaria come specificata nel Bando;

Imprese: si intendono tutte le imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Iniziativa: si intende l'iniziativa SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" ed SRD22 "Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", come disciplinate nel Bando;

¹ La presente scheda non sostituisce i contenuti degli atti normativi di approvazione dell'Intervento SRD13 ed SRD22, con particolare riferimento al Bando.

Intermediari Finanziari o Intermediari: si intendono i Soggetti finanziatori, convenzionati con Regione Lombardia, oppure Finlombarda in qualità di intermediario qualora selezionato dal Soggetto richiedente per l'erogazione del Finanziamento a condizioni di mercato;

Intervento finanziario: si intendono congiuntamente il finanziamento a valere sul fondo credito, il finanziamento a condizioni di mercato a valere su risorse dell'intermediario e il contributo a fondo perduto;

Organismo Pagatore Regionale – OPR: struttura interna a Regione Lombardia cui sono affidati i controlli e i pagamenti degli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC);

Progetto: il progetto di investimento di cui al Bando, per il quale l'impresa richiede l'Agevolazione;

Sis.Co - Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia: piattaforma informatizzata di Regione Lombardia per la gestione operativa del Bando, accessibile all'indirizzo Internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>;

Soggetto richiedente: si intendono i soggetti che presentano domanda di partecipazione al Bando;

Soggetto beneficiario: si intende il soggetto richiedente che, in esito all'istruttoria, è stato ammesso all'intervento finanziario;

Soggetti finanziatori: si intendono le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e i soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16 co. 3 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., che aderiscono al Bando sottoscrivendo la presente Scheda Tecnica di Intervento;

Soggetto gestore: Finlombarda S.p.A. che agisce in qualità di gestore dei finanziamenti agevolati su mandato di Regione Lombardia.

1. OGGETTO

La presente Scheda Tecnica di Intervento disciplina le condizioni generali di partecipazione dei Soggetti finanziatori all’Iniziativa.

2. INQUADRAMENTO, CONTESTO E FINALITA’ DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa fa parte della Programmazione relativa al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 così come recepito dal Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 di Regione Lombardia e in particolare si riferisce agli interventi SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” ed SRD22 “Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”.

3. CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA

TITOLO	SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” SRD22 “Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”
DI COSA SI TRATTA	L’intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare Domanda a valere sull’Iniziativa, le imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono escluse dal sostegno le imprese che effettuano la sola commercializzazione (rif. paragrafo 3 del Bando).
INTERVENTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di Interventi: - nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di immobili relativi all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; - acquisto di nuovi impianti e dotazioni fisse, apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati e macchinari di laboratorio;
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DEI RICHIEDENTI	I soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda di contributo: 1) non devono essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’articolo 59, del Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione, che riprende l’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014; 2) in caso di società cooperative, società riconosciute ai sensi dell’articolo 1, comma 1094, della legge 296/2006 e delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale, devono essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP, anche sotto condizione rilasciato dall’Ente competente. Ulteriori requisiti di ammissibilità e cause di esclusione per i progetti sono specificati nel Bando.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI	Gli interventi per essere ammissibili devono soddisfare le seguenti condizioni: 1) devono riguardare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Anche i prodotti ottenuti dalla trasformazione e commercializzati devono ricadere nell’Allegato I del TFUE;

	<p>2) almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dal beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale: tale condizione non si applica alle società cooperative agricole, società agricole e organizzazioni di produttori, che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate.</p> <p>Il rispetto di tale condizione viene verificato e controllato tramite l'acquisizione dei contratti di filiera stipulati con soggetti del settore primario diversi dal richiedente;</p> <p>3) comprovata integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare, con una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore primario.</p> <p>Ulteriori requisiti di ammissibilità e cause di esclusione per i progetti sono specificati nel Bando.</p>
TEMPISTICHE INIZIO LAVORI	<p>Gli interventi devono rispettare le date di inizio e le tempistiche indicate al paragrafo 6.5 del Bando. In particolare, gli interventi devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cantierabili alla data di presentazione/protocollo della domanda di aiuto; - iniziati e sostenuti dopo la data di presentazione della domanda di aiuto.
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento è pari a € 30.000.000,00 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 milioni di euro, per la sovvenzione in conto capitale (SRD13) - 18 milioni di euro per il Fondo credito (SRD22) <p>Le risorse relative ai Finanziamenti a condizioni di mercato sono rese disponibili dagli Intermediari finanziari, per un valore complessivo stimabile in € 30.000.000,00.</p>
CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	<p>L'intervento prevede la copertura dell'intero importo dell'investimento, così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20%, contributo in conto capitale, - 30%, finanziamento agevolato a valere su risorse del Fondo Credito (istituito con D.G.R. n. XII/4448 del 26/05/2025) a seguito di stipula con Finlombarda del contratto di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, - 50%, finanziamento a condizioni di mercato a valere su risorse dell'Intermediario Finanziario, identificato dal richiedente in fase di presentazione della domanda ed a seguito di stipula di contratto di finanziamento.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE IN CONTO CAPITALE e FINANZIAMENTO AGEVOLATO (FONDO CREDITO)	<p>L'intensità di aiuto complessiva massima concedibile, quantificata in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è pari al 35% ed è calcolata nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20% correlato al contributo in conto capitale, espresso come percentuale del valore dell'aiuto sul totale della spesa ammessa all'agevolazione dopo applicazione del massimale (d.a.m.); - 15% correlato alla concessione del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, (istituito con D.G.R. n. XII/4448 del 26/05/2025), calcolato come il valore attualizzato, per l'intera durata del finanziamento agevolato, della differenza tra il tasso di mercato ed il tasso effettivamente praticato al beneficiario, sul totale delle spese ammesse all'agevolazione dopo applicazione del massimale (d.a.m.). <p>Il contributo in conto capitale sarà, in ogni caso, concesso sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima complessiva concedibile, pari al 35%: qualora, quindi, l'intensità di aiuto complessiva, intesa come somma del contributo e dell'ESL relativo al finanziamento agevolato, superi la soglia massima del 35%, l'importo del contributo in conto capitale sarà</p>

	<p>decurtato in misura tale da rientrare nel suddetto massimale, senza che questo comporti un incremento compensativo della quota di finanziamento agevolato.</p> <p>L'ammontare del finanziamento nella sua totalità, inteso come somma dell'importo del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito e dell'importo del Finanziamento a condizioni di mercato a valere su risorse dell'Intermediario, verrà determinato in base all'esito dell'istruttoria e sarà compreso tra un importo minimo pari a euro 800.000,00 e un importo massimo pari a euro 4.000.000,00.</p> <p>La durata massima del periodo di ammortamento del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito è pari a 10 anni, oltre l'eventuale periodo di preammortamento. Il periodo di preammortamento potrà avere una durata massima di 3 anni, oltre alla frazione di periodo necessaria per raggiungere la prima scadenza utile (30 giugno, 31 dicembre) successiva alla data di erogazione.</p> <p>Il tasso di interesse nominale annuo applicato relativamente al finanziamento agevolato concesso a valere sul Fondo Credito sarà pari a zero. Il tasso di interesse nominale annuo applicato dagli Intermediari a valere sulle proprie risorse sarà determinato in seguito ad apposita istruttoria economico-finanziaria condotta dagli stessi.</p> <p>Ai sensi del paragrafo 25.2 del Bando, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, saranno richieste al beneficiario idonee garanzie, in base al quadro cauzionale. Il quadro cauzionale a supporto della richiesta di Intervento Finanziario, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali ss.mm.ii., è determinato sulla base della "Metodologia Standard di Valutazione del Rischio". La garanzia rilasciata per un importo predeterminato del valore del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito concesso (quota capitale), si configura come garanzia a scalare, in quanto verrà ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei pagamenti effettuati dal beneficiario in conformità al piano di ammortamento.</p>
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO A TASSO DI MERCATO	<p>Il richiedente, in sede di presentazione della domanda, può selezionare uno degli Intermediari Finanziari convenzionati con Regione Lombardia oppure scegliere Finlombarda stessa come Intermediario Finanziario con il quale perfezionare il contratto di finanziamento a condizioni di mercato.</p> <p>L'elenco degli Intermediari convenzionati è reso disponibile a tutti i richiedenti e pubblicato sul sito di Finlombarda e sul portale della Programmazione europea di Regione Lombardia, www.psr.regione.lombardia.it alla pagina dedicata all'intervento SRD13-SRD22.</p> <p>Gli Intermediari operano sulla base della Convenzione sottoscritta con Regione Lombardia ed approvata con D.G.R. XII/4448 del 26/05/2025 e, nel rispetto delle proprie competenze e delle più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio, effettuano le attività istruttorie e tutte le altre attività di gestione dei Finanziamenti a tasso di mercato secondo le tempistiche indicate nel Bando.</p>

REGIME DI AIUTO DI STATO	Nessuno
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nel Bando al paragrafo 11.</p> <p>L'istruttoria è di competenza della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), della U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e della Provincia di Sondrio.</p> <p>L'istruttoria, ai sensi del paragrafo 14 del Bando, si compone delle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica delle condizioni per la presentazione della domanda e delle condizioni di ammissibilità degli interventi; - verifica economico-finanziaria; - verifica tecnico amministrativa e conclusione dell'iter istruttorio.
COME PARTECIPARE	<p>I richiedenti possono presentare domanda esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.</p> <p>Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 13.5 del Bando.</p>
CONTROLLI E DECADENZA	<p>L'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'OD, effettua nel periodo "ex post", come indicato al paragrafo 27 del Bando, tutti i controlli necessari per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo il manuale di OPR.</p> <p>La domanda ammessa a finanziamento decade, come indicato al paragrafo 28 del Bando, nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mancato rispetto degli impegni indicati al paragrafo 29 del Bando; 2. non veridicità delle dichiarazioni presentate; 3. esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati. <p>Il mancato rispetto degli impegni indicati al paragrafo 29, dalla lettera q) alla lettera s) del Bando comporta la decadenza parziale dai benefici concessi.</p> <p>La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, indicate al paragrafo 30 del Bando.</p> <p>Il Contratto di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito si intende risolto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a seguito del mancato pagamento di due rate consecutive del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza; 2. qualora, per l'intera durata del finanziamento agevolato, il Soggetto beneficiario abbia ridotto unilateralmente le garanzie prestate; 3. a seguito di assoggettamento del beneficiario alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie; 4. in caso di esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia; 5. in caso di mancato rispetto di quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del Lgs n. 231/2007 e delle successive

	<p>disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, fino alla completa restituzione del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito e di mancato rispetto dell'obbligo a prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire a Finlombarda le verifiche previste dalla predetta normativa;</p> <p>6 in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del beneficiario gestiti da Finlombarda, non sanata entro 90 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 22.2.2, punto 5;</p> <p>7 nel caso di decadenza dall'agevolazione.</p> <p>La risoluzione del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito entro i 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo del Finanziamento comporta la decadenza dall'agevolazione, comprensiva della quota di contributo. Successivamente a tale data, la risoluzione del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito non comporterà la decadenza dal contributo.</p> <p>Il procedimento di decadenza è dettagliato dal paragrafo 28.1 del Bando.</p>
--	--

4. IMPEGNI DEL SOGGETTO FINANZIATORE

Il Soggetto finanziatore si impegna a:

- a) conservare gli originali di tutta la documentazione attinente ai relativi Contratti di Finanziamento per un periodo di 10 (dieci) anni dal provvedimento di Regione Lombardia di concessione dell'Agevolazione, e comunque fino alla completa estinzione del Finanziamento, mettendola tempestivamente a disposizione di Regione Lombardia e comunque non oltre 10 (dieci) giorni su semplice richiesta di quest'ultima;
- b) consentire, sino alla scadenza della presente Scheda Tecnica di Intervento, visite e sopralluoghi a funzionari di Regione Lombardia, della Commissione europea o dei soggetti terzi da questi designati;
- c) stipulare i Contratti di Finanziamento secondo le caratteristiche dei Finanziamenti previste dal Bando e riepilogate nella presente Scheda Tecnica di Intervento. In particolare, il Finanziamento:
 - i. ha un importo pari al 50% dell'importo del piano di spesa complessivo ammesso;
 - ii. ha una durata massima pari a 10 anni, oltre l'eventuale periodo di preammortamento che potrà avere una durata massima di 3 anni;
 - iii. ha un tasso di interesse nominale annuo, determinato a seguito di apposita istruttoria economico-finanziaria condotta dall'Intermediario finanziario stesso, pari, per il periodo di preammortamento e ammortamento, ad un tasso base oltre uno spread che varierà in funzione del livello di rischio assegnato al Soggetto beneficiario dall'Intermediario finanziario medesimo;
 - iv. può prevedere a supporto idonee garanzie, di natura reale o personale. In caso di garanzie pubbliche, vale quanto stabilito in proposito dal paragrafo 10 del Bando;

- v. dovrà essere stipulato in tempo utile affinché il Soggetto beneficiario possa trasmetterlo, unitamente alla restante documentazione prevista dal paragrafo 17 del Bando e nei termini ivi prescritti, al Soggetto gestore, ai fini della sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito.

5. ADESIONE ALLA SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO

L'adesione alla presente Scheda Tecnica di Intervento da parte del Soggetto finanziatore è subordinata alla precedente sottoscrizione della Convenzione Quadro.

I Soggetti finanziatori aderiscono alla presente Scheda Tecnica di Intervento trasmettendola debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it riportando nell'oggetto della PEC "Adesione Scheda Tecnica di Intervento - SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" e SRD22 "Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

Alla Scheda Tecnica di Intervento deve essere allegata copia del documento comprovante l'attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore (se diverso dal legale rappresentante) e copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità (se diverso dal legale rappresentante).

Regione Lombardia verificherà la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa.

I Soggetti finanziatori possono aderire alla Scheda Tecnica di Intervento dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL del Bando e della relativa Scheda allegata. Il processo di adesione è sempre aperto.

Data,

Firma del soggetto finanziatore per accettazione